TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0286**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

D. Fabricii - Feudi.

286

Joppi

Fabrizio Daniele

Scrittura in materia

dei Feudi del Friuli.

Seguono altri atti in materia

Scrittura

Del Sig.r K.r Daniello Fabrizii J.C. in

Materia

Delli Feudi della Patria del

Friuli.

p.a p.e 1630 — 2.da p.e e seg.ti 1636

Ill.mo Sig.re Luog.te Sig.r Sig. e Patro. Colmo.

Ha la Ser.ma Republica un amplo Patrimonio di Feudi in questa Patria, li quali siccome sono differentissimi di spetie: così erano già di qualità diverse, et quasi affat=to contrarie frà le med.me spetie; mà ò sia stato per la loro moltitudine, e per certa apparente simiglianza frà le stesse loro qualità, ò più tosto per l'oscura in=teligienza delle Clausole, e delle forme espresse nel=l'antiche Investitture pare, che quelle abbiano fat=to notabilissima alteratione dopo che la Patria ven=ne sotto il felicissimo Dominio della Seren.ma Repub.ca con evidentiss.mo pregiuditio della Maestà del Supremo Magistrato dell' Illu.mo Luog.te con manifesto danno del=l'utilità di sua Ser.tà, e con notabile lesione degli interes=si de particolari. Al che avendo l'Ecc.mo Senato nei passati tempi applicato l'animo, ha promulgate molte leggi in diverse occasioni, e prescritte molte regole nella rinno=vazione dell'Investitture per venire in sicura cognizio=ne della verità, e particolarm.te per sapere se le Giurisd.ni, che indiferentem.te sono esercitate da tutti li Feuda=tarj, con Mero, e Misto Imperio fossero state legiti=mam.te ottenute, e più tosto dagli Autori de med.mi Feudatarj usurpate.

Ma se bene sono state sopra ciò fatte sem=pre grandissime considerazioni con l'assistenza de prestantissimi, e consumatissimi Giureconsulti, ad ogni

modo però non è mai stato conseguito quel perfetto fine al quale furono dalla Sapienza Pubblica indrizzate. Di che, è stata ragione principalmente, mi sia lecito il dirlo, il non haver havuto informazzione delle diverse qualità de' Feudi, de' Feudatarij, e delle loro Giurisd.ni nascoste sotto gli Enigmi delle parole, e sotto le varie forme dell' Investiture antiche. Nè deve perciò esser attribuito ad alcun minimo manchamento degli Ecc.mi Fiscali, che degnam.te assistono all' officio Ill.mo de Feudi nel Inclita Città di Venetia, perciochè sebbene sono sempre stati famosissimi Giureconsulti ed intendentiss.mi delle consuetudini Feudali, non era però possibile, ch' essi avessero quella intelligienza, che si richiedeva per conoscere et per distinguere perfettamente le diferenze, e diversità de sudeti Feudi e delle Giurisdizioni di questa Patria, essendo che quelle sono state fino a quest' ora agli stessi Giurisdicenti del Friuli, non che a loro, nascoste ed è regola indubitata di ragione, che nella matteria Feudale s' attende la consuetudine del luogo nel quale sono situati li Feudi, e non quella del luogo ove sono concesse l' Investiture, onde havendo di novo l' Ecc.mo Senato prudentemente deliberato di voler finalmente penetrar la verità di negozio così importante, e di tante conseguenze, ha quello appoggiato alla

somma prudenza ed esquisita diligenza di V. S.
Ill.ma con sicura speranza di riportarne quel
frutto, che fù sempre da sua Ser.tà sommamente
desiderato, e perciò con Ducali di 22 Dec.e 1629.
gli hà gratiosam.te commesso, che con ogni solecitud.e
e con ogni suo spirito procuri esatam.te d'infor=
marsi di tutti li Feudi, che sono nel Friuli sotto
la sua superiorità con chiara distinzione della loro
Entrate particolarm.te, e Giurisdizioni, penetrando
in oltre con quelli mezzi, e vie che li pareranno
espedienti, se ne fussero state occultate, o in altra
maniera usurpate, facendo che venghino alla Pub.ca
notizia, e sia levata ogni fraude, e pregiudizio,
che fosse stato fatto al Pub.co interesse.

Per il che avendo V. S. Ill.ma fatto sapere con sue lettere
espresse a tutti li Feudatarj, che hanno voce nel
Parlamento la Volontà del Ecc.mo Senato, e commesso
a ciascuno, che dovesse presentare nella sua Can=
cellaria tutte le antiche, e moderne Investiture
de suoi Feudi, e delle sue Giurisdizioni con nota
distinta de Luoghi, de Beni, dell'utilità, benefi=
cij emolumenti frutti, e rendite à quello spettanti,
ed anco delle condanne pecuniarie d'Anni dieci
in quà con quanto d'avantaggio viene da sua Se=
renità ricercato.

Si è poi V. S. Ill.ma compiaciuta di commettere, che io
come Avocato Fiscale di questa Camera, dovessi

con particolar applicatione far sopra ciascuna Investitura quelle più accurate, e diligenti consi-derazioni, che io stimassi convenienti per la re-integrazione delle Pub.de ragioni soggiongendomi in oltre che io Principalm.te dovessi esplicarle gli abusi, e li pregiudicij cagionati dall'usurpazione delle Giurisditioni così alli Pub.ci, come alli privati interessi, con l'accennarle insieme quanto io stimassi conveniente per la loro reintegrazione, acciochè ella poscia col suo prudentiss.mo Giudicio dovesse farne à suo tempo sopra ciascun partico-lare quel riflesso, che l'urgenza, e la gravità del negozio richiede.

Al che mi son volentieri accinto, e sebbene io mi conosca privo di quella cognizione, e di quell'in-telligienza, che si richiedarebbe, per discorrere, e per trattare perfetam.te questa matteria, mi giova però di sperare che q.te mie fatiche (qua-li esse saranno) accompagnate da un arden-tiss.mo mio desiderio di giovare à Pub.ci interessi, debbano essere dalla molta umanità di V. S. Ill.ma caramente gradite.

Accertandola fra tanto, che io fino à quest'ora con particolar studio, e col rivolgim.to delle più antiche scritture, che sono riservate ne Pubblichi Archi-vij della nostra Città ho procurato di ritrovare lume sicuro, che mi sia scorta per arrivare alla

perfetta cognizione della verità; Sicche se fosse piaciuto alla Divina bontà di concedermi tanto di forza all'ingegno, e di facondia alla lingua, quanto io professo di prontezza d'affetto, e di sincerità di fede, non averei per certo lasciato che desiderare per incontrar pienam.te il gusto, et l'intiera sodisfazione così di VV. Ill.me, come del Ecc.mo Senato. Et per dar principio col favore dello Spirito Santo ad una così importante materia, ho stimato bene dividere in quattro parti principali tutta la pres.te mia informazione, con l'ord.ne che segue.

Nella p.ma investigaremo l'origine, le specie e le qualità così de Feudi, come dei Feudatarij, e delle loro Giurisdizioni, et anco gli oblighi, et i Carichi, a quali essi erano tenuti alli Patriarchi, così in tempo di pace, come di guerra.

Nella seconda esaminaremo ciascuna Investitura separatam.te inquirendo la propria natura, e le qualità particolari di ciascun Feudo, e di ciascuna Giurisd.ne, osservando l'usurpazione, che di quelle fossero state fatte, ed insieme anco le particolari occultationi de' Beni Feudali.

Nella terza consideraremo li disordini, li pregiudicij, et li danni provenuti dall'usurpazione delle Giurisd.ni così alli Publici, come alli privati interessi.

Nella quarta accennaremo alcune cose circa la reintegrazione, così delle Giurisdizioni, come de

Feudi, e con tal occasione ancora soggiongaremo alcune particolari consideraz.ni sopra la spezie dei Feudi Censuali, per ritrovar modo di reiategrar la Mag.ca Camera Fiscale delle Partite degli Affitti, e di livelli a quella dovuti, e fatti inesigibili.

Parte prima.

L'origine dei Feudi delli Castelli, e delle Giurisd.ni di questa Patria è stata fin ai tempi presenti involta in molte oscurità per non esser stato, chi col lume di alcun discorso, e trattato particolare l'abbia in alcuna parte dilucidata; onde p.ma che io mi sia accinto alla sua dichiarazione ho voluto pigliare quasi a prestanza alcun lume dagli Istorici, e dai Giurisconsulti, che dei Feudi ne hanno ragionato in universale, ed insieme anco dalle scritture della Cancellaria de Patriarchi antiche, quali in parte si conservano oggidì nel Archivio della nra Città.

Et perche due sono le spezie principali de Feudi di questa Patria, l'una, che dei Feudi semplici, e censuali vien detta, e l'altra, che dei Feudi retti, e legali vien chiamata; Procurerò de investigare l'origine vera, così del una, come dell altra separatam.te per non confonder le materie perche; e l'una, e l'altra à bisogno di grandis

tima applicatione, per gli interessi di sua Seren.tà nel che io mi sforzarò di usare ogni brevità possi-bile, per non tediare senza tralasciar però le cose più necessarie, e di maggior considerazzione.

E perciò lasciando da parte le varie opinioni de più Nobili scrittori d'Istorie, e di Feudi, dico, che la più universale è quella, che li p.mi Istitutori de Feudi in Italia e particolarmente in questa Provincia del Friuli fossero i Longobardi, i quali partitisi della Germania sotto la scorta di Alboino loro Rè, per venire ad occupare l'Italia, giunti alli Confini di questa Provincia, che fu sempre Porta aperta, e patente à tutti li Barbari, non fù gran fatto, che se impadronissero di essa, senza alcuna difficoltà, o contrasto de' Paesani. Della quale volle tosto Alboino assicurarsi nel Dominio col creare p.mo Duca del Friuli Gisulfo suo Nipote, et col scacciare gli Originarj e li nativi habbitattori spogliandoli di tutte le loro sostanze, e quelle distribuendo fra le sole genti Longobarde, concesse loro le Case, e li Terreni gratis sotto nome di livello, istituendo in tal maniera una nova spezie di Feudo, per il quale obligò ciascun possessore a pagare certo annuo censo alla Corte del Duca, et a ricever da lui l'Investitura, col prestar il giuramento di fedeltà.

Questa specie di Feudi fù estesa sopra quasi tutti li terreni, e sopra la maggior parte delle Case, ch'erano

in quei tempi in tutti li Territorij del Friuli, e per facilitare l'esazione de' censi, furono instituiti Gastaldi in diversi luoghi della Patria, e l'Esattore Generale del Duca era chiam.to Tesoriero.

Continuarono questi istessi Censi ad esser pagati nell'istessa forma anco alli Patriarchi, che successero alli Longobardi nel dominio del Friuli, e dopo dei Patriarchi hanno similm.te continuato, e continuano oggidì pure nell'istessa forma ad esser corrisposti alla Ser.ma Repub.ca Med.te il Clar.mo Tesoriero, che riscuote l'esazioni da ciascun Gastaldo (che questi istessi nomi si conservano ancora) quali hanno gli obblighi med.mi, e le medesime prerogative, che avevano già così al tempo dei Patriarchi come prima.

Ne' solam.te furono introdotti nel Friuli questi Feudi dai suddetti Longobardi, ma nell'altre Provincie ancora dell'Italia, che dopo furono da loro occupate siccome fra gl'altri attesta Marino Freccia gravissimo Giurisconsulto Feudista.

Si oltre al tempo de medesimi Longobardi, e cosa certa, che erano stati edificati Castelli, i quali sono oggidì posseduti da Castellani, e da altri Feudatarij del Friuli siccome si comprende da quello ne disse Virgilio nel terzo della Georgica.

<u>Castella in Tumulis, et Iapidis arva Timavi.</u>

E più chiaramente poi dall'Istoria di Paolo Diacono

il quale nel quarto libro de Gestis longob. Cap. 38
dice, che nel tempo, che Avaro Rè degli Unni con
un suo grossissimo Essercito assalì, e prese il Friuli,
li Longobardi, che in esso si ritrovavano si ridussero
nelle Fortezze di Cormons, Osoppo, Artegna, e Ge-
mona, e negli altri Castelli, sicche facendo menzione
degli altri Castelli, dimostra manifestamente, che quelli
erano fin all'ora fabricati.

Al che si aggionge il Privileggio di Enrico terzo Impera-
tore concesso al Patriarcha Popone fino l'anno
1040; nel quale espressamente sono nominati li
Castelli.

Dopo il qual tempo ebbero origine li Feudi, che sono chia-
mati retti, e legali, che sono della seconda specie,
et questi principalmente sono posseduti da Feudatarij,
che hanno voce nel Parlamento perciòche essendo
li Patriarchi fatti Padroni dei Vescovati delle Ab-
bacie, delle Pievi dei Monasterij, e di tutti li Castelli
ed insieme anco delle Ville, e delle Possessioni et
di quanto si conteneva nella Patria in virtù della
donazione fatta alla Sedia Patriarcale così dall'Im-
peratore Carlo Magno, come da Ottone primo,
Ottone secondo, et Enrico terzo, e da altri Imperatori,
pensarono essi Patriarchi di stabilire il loro Domi-
nio in essa Patria con distribuire in Feudo a
diverse qualità di Persone li luoghi, et li Ca-
stelli quasi tutti, che in essa si trovavano, onde

onn.

vollero principalmente, che li Feudattarij fossero di due qualità diverse, e distinte fra di loro; cioè Ecclesiastici, e secolari, et questi di quattro altre qualità altresì diverse una dall'altra; cioè Communità, liberi, Abitatori, e Ministeriali, Indi assegnando li Feudi secondo le diverse qualità de' Feudatarij imposero à ciascuno varij mà proporzionati Carichi et servizij da prestarsi così in tempo di Pace, come di Guerra, et così alla Sede Patriarcale, come al med:^mo Patriarca, e di tutte queste diverse qualità di Feudatarij fù poscia formato il corpo del Parlamento, nel quale per membri distinti, e separati intervenivano Prelati, Communità, Liberi, Abitatori, Ministeriali.

Di tutte le suddette qualità di Feudatarij, Altri erano, che avevano i Feudi con le Giurisdizioni, et la voce nel Parlamento, altri che avevano il Feudo con la voce in Parlamento senz'alcuna Giurisdizione altri, che avevano la Giurisdizione con la voce senz'il Feudo; Altri che avevano la voce sola senza Feudo, e senza Giurisdic^ne (senza Feudo intendo senza Castello, o altro stabile Feudale, perchè anco la sola voce nel Parlamento si riconosce per Feudo.)

Vi era anco un altra qualità di Feudatarij i quali non avevano nè Feudo, nè Giurisd^ne, nè meno la voce nel Parlamento, ma avevano solamente al-

cuni giorni dell'anno una certa prerogativa di custodire la Feste, come si vede nella Constituz.^ne della Patria.

Et frà quelli, che avevano la Giurisd.^ne, Altri erano, che avevano questa con mero, e misto Impero, et altri, che avevano la Giurisdizione semplice col Garrito.

Queste qualità distinte di Feudi, e Giurisdizioni si conoscevano chiaram.^te dalla forma delle loro Investiture così nelle parole, come nel modo, col quale diversam.^te solevano esser concesse dalli Patriarchi siccome dichiararemo in altro luogo.

Dei Prelati sono ancora oggidì gli stessi Nomi nel Parlamento, che erano al tempo dei Patriarchi eccetto quello del Capitolo di Cividale.

Delle Communità sono levati quelli d'Aquilea di Cividale e di Marano, mà ne sono però aggionti degl'altri, i quali al suddeto tempo erano con gli Abitatori chiamati.

Quelli di Liberi, di parte degli Abbitatori, e di tutti li Ministeriali sono affatto oggidì abrogati nel Parlamento, e trasformati in un solo di Nobili Castellani.

Fra le predette tre qualità di Feudatarij, cioè Liberi Abitatori, e Ministeriali era già grandissima differenza, così nella qualità de loro Feudi come delle loro Giurisdizioni, Perchè li Feudatarij Liberi pos-

sedevano Feudi retti, e legali spettanti à maschi so-
lamente con la Giurisd.ne col mero, e misto Impero.
Gli Abitatori veramente, e li Ministeriali, possedevano
Feudi retti, e legali spettanti non solo à maschi,
ma anco alle femmine, et avevano questi la Giu-
risdicione col Garrito
De Feudatarij Liberi due erano le qualità una di Li-
beri assolutam.te l'altra di Liberi, e ministeriali
insieme.
Delli Liberi assolutam.te due sole erano le Famiglie,
cioè conte di Prata, e Co: di Porzia.
De Liberi, e Ministeriali insieme erano quatro al-
tre Famiglie, cioè Co: di Polcenigo, Consorti di
Castellero, la quale è estinta, Consorti di Vilalta
la quale similm.te è estinta, e Consorti di Stra-
soldo.
Gli altri tutti indifferentem.te et indistintamente erano
Abitatori, ò Ministeriali overo Abitatori e mini-
steriali insieme (Non includo la Famiglia de Savor-
guani perchè questa, è stata sempre Eminentis-
sima in ogni tempo, et separata da tutte l'altre di
qualsivoglia qualità, sicome lo dimostra chiaro l'e-
sperienza, essendo questa sola stata conosciuta me-
ritevole di esser agregata fra le Patritie della Ser.ma
Repub.ca
Frà le Ministeriali erano quatro le Famiglie principali;
cioè, che avevano i principali Ministerij; Consorti

di Cucagna, quali sono distratti in quattro Collonelli, cioè Zuchi, Freschi, Partistagni, e Valvasoni;

Questi si chiamavano Camerari, perchè avevano carica di guardare la Camera Patriarcale, particolarmente in tempo di Sedia Vacante.

Consorti di Spilimbergo, quali erano detti Pincerni, overo Canevari, et il di loro Ministerio era di custodire la Caneva del Patriarcha.

Consorti di Moruzzo, e Tricano venivano chiamati Mareschalli è Vessilliferi, perchè portavano la Bandiera Patriarcale in tempo di Guerra, e perchè erano obligati di aver cura della Stalla del Patriarca.

Consorti di Prampero, quali si chiamavano Maestri di Cucina, et il loro ministero erà la sopraintendenza di essa Cucina.

I Ministerij degl'altri erano di minor qualità, et si vedevano espressi nell'Investiture di ciascuna.

Con la sopradetta divisione di nomi è di qualità de Feudatarij, e con l'istesso sopradetto ordine furono essi chiamati nelli Parlamenti, et in essi distribuiti à ciascuno gli Officij è li Charichi separatamente, finchè la Patria venne sotto il felicissimo Dominio della Ser.ma Republica dopo del qual tempo si conservò nei Parlamenti alcune volte il nome dei Liberi separato dagl'altri come p.ma, e si cangiorono però subito quelli di Ministeriali, ed Abitatori, in un altro solo di Nobili, siccome partico=

larm.te si legge nel Parlamento, che fu celebrato l'anno 1423. 13 Maggio alla presenza de Magnifici, e Generosi Sig.ri Giacomo Travisano Luog.te della Patria, Nicolò Zorzi Consigliero, Pietro Loredano Capo del Consiglio, Andrea Contarini Savio di Terraferma, mandati ad assistere dalla Ser.ma Republica.

Col tempo fù anco abrogato il Nome di Libero, e con l'aggiunta à quello di Nobili un' altro di Castellani, furono essi tutti confusi insieme, e senza distinzione chiamati tutti Nobili Castellani nei Parlamenti, col qual nome continuano oggidì a chiamarsi in tutte le funzioni.

Con la mutazione de suddetti nomi fatta nei Parlamenti cominciarono in un istesso tempo le trasformazioni delle qualità delle Giurisdizioni presa per avventura l'occasione della mutaz.ne del nuovo Prencipe, congiontura per certo molt'opportuna, perchè la Ser.ma Repub.ca Zelante di osservare le promesse fatte alla Patria tutta, di non introdurre novità, mà di conservare à tutti i loro Privileggi, aveva all'ora espressam.te commesso agli Illu.mi suoi Rappresentanti, che dovessero concedere à ciascun Feudatario le Investiture de Feudi, e delle Giurisdizioni con quell' istesse ragioni, e Privileggi, che gli erano state prima concesse dai Patriarchi, onde gl' Illu.mi Luogotenenti, che non avevano allora alcuna cognizione delle tante diversità delle qualità de Feudi,

e di Giurisdizioni concessero le investiture di tempo, in tempo sotto buona fede esprimendo perciò in ciascuna Investitura due Clausole salutari cioè eo Jure quo ante recognoscerunt à Rev.mis Patriarchis e l'altra sine preiuditio Ser.mæ Reipublicæ, et quarumcunque Personarum.

La cagione perche nelle Investiture de Feudi, ch'erano p.mae d'Abitazione, o Ministeriali sia poscia stata inserta la clausola cum Mero, et Mixto Imperio, cioè doppo, che la Ser.ma Republica ebbe il Dominio del Friuli; fu (per mio senso) oltre la confusione di Nome il non aver avuto allora intelligenza del proprio senso delle parole, e delle diverse forme, con le quali erano state concesse le Investiture dai Patriarchi à ciascun Feudatario, secondo la diversa qualità de Feudi, che ciascuno possedeva.

Perciòche nell'Investiture dei Feudatarij Liberi, e di quelli che giustam.te essercitavano la Giurisdizione col mero, e col mixto Imp.o ai tempi suddetti dei Patriarchi, si soleva espressam.te dichiarare questa qualità di Giurisdizione con una delle seguenti Clausole cioè Jure recti, et legalis Feudi cum mero, et mixto Imperio ò cum omnimoda Jurisd.ne templi atq. Regalia nec non mero, et mixto Imper.o

Et oltre l'espressione di alcuna delle suddette clausole ò d'altre simili dinotanti il mero, et mixto Imp.o; solevano li Patriarchi à quelli che tollevano simili

Investiture, porgere in una mano una Spada, e nell'altra una Bandiera rossa in segno della vera Potestà assoluta del Sangue, e dell'ultimo supplicio. Il che veniva espressamente notato in ogni Investitura, siccome ho io particolarmente notato nell'Investitura, concessa dal Patriarca Nicolò al Vescovo di Concordia l'anno 1352, 27 Maggio, nella quale si dice per ensem extractum et per Vexillum rubeum, et in una al Abbate di Mozzio l'anno 1396, 12 Marzo, dove si dice per Gladium, et per Vexillum. Il simile anco si legge nell'Investitura dal sopra detto Patriarca, concessa al Co: di Gorizia, e del Tirolo l'anno 1352, 19 Giugno, nella quale si legge Cum tredecim Banderijs altis, e rubeis ad armaturam suam Et in un altra del Co: di Prata del 1351 @ 2 Nov.^e Habens in manu Vexilum cum sindone rubea.

Quindi si vede, che con questa istessa maniera hanno continuato i Co: di Porcia à ricevere l'Investitura dei loro Feudi, e delle loro Giurisd.^ni anco dagl' Ill.^mi Sig.^ri Luogotenenti; siccome fra le altre si legge in una dell'anno. 1457. 17 Dec.^e, nella quale sono inserte le suddette parole Iure antiqui recti, et legalis Feudi cum Vexillo serico rubeo, quod in sua gestabat manu pro suorum Majorum solita dignitate, et preminentia

in signum veræ libertatis, et Baliæ.

Nel Investiture veram.te dei Feudi di Abitanza, e dei ministeriali ai tempi dei sudetti Patriarchi si diceva Jure recti, e legalis Feudi cum Jurisdittione, et Garritu. Dove è da notare, che la parola Garritum non bene intesa, da chi non hà havuto cognitione della propria sua significazione, ha cagionato li equivochi, dai quali sono pervenute molte usurpazioni di Giurisd.ne. Perciòche la voce Garith propropriam.te è stata a principio inserta, per espressione di specie, ò di qualità di Giurisd.ne semplice, o mista diversa affatto dal mero Imp.io, essendo che il nome di Giurisd.ne, e come Genere, che contiene tre specie, che sono Giurisd.ne semplice, misto Imperio; e mero Imp.io, et questa sola ha la potestà del sangue, e l'ultimo supplicio, e non può esser da alcuna Persona legitimam.te essercitata, se nell'Investiture non appare espressa la concessione dell' mero Impero. Onde dicono i dottori, che se bene in alcuna Investitura fosse detto cum omni Jurisdittione, et cum omnibus suis Juribus, non però si doverebbe intender concessa la Giurisd.ne col mero Imper.

Ma tornando all'intelligienza della parola Garith, dico che questa, e stata alcuna volta dichiarata dai Patriarchi med.mi nell Investitura degli stessi Feudi d'Abitanza, e ministeriali, si come fra le altre

si legge, in quella dei Consorti di Frattina del-
l'anno 1367 @ 17. 7mbre; con queste parole e-
spresse usque ad sanguinem exclusive, e la consti-
tuzione della Patria sotto la Rubrica 171 lo di-
chiara apertamente, oltre che non lascia di ciò
alcun dubio l'interpretazione fatta dal Ec.so Con-
seglio di X.ci fin l'anno 1556 _ 22 sett.bre sopra la
Giurisdizione delli Formentini di Cividale nella
Villa di Craoreado, ne lascierò di dire (per esser
la voce Garitti Allemana) che così appunto ella
sia stata altre volte interpredata dal supremo
Regimento di Gratz in contraditorio Giudicio fra
il Capitanio di Gorizia da una ed alcuni Giuris-
dicenti nelli luoghi di Pranzian . . . .
. . . Tuimpiza, e Novella posste nel Carso dall'altra fin
l'anno 1580.

Per comprobazione delle sudette tutte cose si consideri
il modo con il quale li Patriarchi investivano li
Abitatori, e li Ministeriali della Giurisd.ne col Gar-
rito, il quale dimostra appertam.te quanto fosse
diversa da quella de' mero e misto Imp., per-
ciochè in simili Investiture (oltre l'espressione
del Garrito.) si diceva investivit per fimbriam
suæ tunicæ overo per Capucium, nè mai si
vede in alcuna di quelle espresso altro modo
d'investire.

Si aggiunge, che in detti Feudi di Abitanza, et li

ministeriali, sebbene si chiamavano retti, e legali passavano però si come abbiamo accennato di sopra anco nelle Femine in difetto di maschi, si come si vedono gli esempi non solamente al tempo dei Patriarchi ma dopo ancora, che la Patria venne alla devozione della Ser.ma Republica, e ne appaiono sentenze degli Ill.mi Sig.i Luog.ti, e dell' Ecc.o Cons.o di XL, et ne sono dichiarazioni ancora fatte da sua Ser.tà ex certa scientia.

Oltre di ciò quest'istessa qualità de' Feudi solevansi già al tempo de Patriarchi alienare in ragione di libero, e proprio, et si costituivano li Castelli stessi in dotte alle Femine, con la qualità della Giuris.ne col Garrito. Anzi, che ne appajono note di Vendite di quelli fate anco dopo dei Patriarchi, cioè dopo, che la Ser.ma Republica ha il Dominio del Friuli.

Ma quello, che risolve affatto ogni dubietà, et che fa apertamente conoscere, che li Feudatarj d' Abitanza, e li Ministeriali, che avevano la Giurisd.ne col Garrito non potessero in virtù d'essa essercitar quella col mero, e misto Imperio, oltre le considerazioni di sopra fatte si aggionge la decisione espressa dell' Imperad.e Federico secondo fata fin l'anno 1238 - 12. Otto.e sopra l'espotizione del Patriarca Bertoldo, per la quale espressamente si proibisce sotto severiss.me pene à tutti li sopradetti Feudatarj della Patria,

e dell' Istria l'esercitare alcun atto di Giurisd.ne dove s'ingerisce pena di sangue, che aspettasse al mero, e misto Imp.o; onde si vede, che se tal volta alcuno di loro tentava di dilatare la sua auttorità, col fare alcun atto spettante al mero Imp., era questo tale castig.to dal Mariscalco del Patriarca; il quale solo aveva la suprema potestà in tutto il Patriarcato, che così particolarm.te si legge esser stato osservato l'anno 1379. contro un [illegible] Arquino di Varmo imputato di delitto di privato carcere, per haver fatto metter prigione, e tormentati alcuni Contadini della loro Giurisd.ne in sprezzo, et pregiudicio della superiorità del Patriarca, e contro la consuetudine di tutta la Patria del Friuli.

E tanto per ora stimo dover bastare in questo luoco per informazione delle specie di Feudi retti, e legali e delle qualità così de' Feudatarij, come delle loro Giurisdizioni, Resta, che brevem.te vediamo à quali obblighi fossero essi tenuti alli Patriarchi così in tempo di Pace, come di Guerra, et per non tediare dico, che gli habitatori erano obbligati abitare loco, et fuoco nelli Castelli à loro concessi, e di custodirli come ministri delli Patriarchi; e di restituirgli ad ogni suo piacere, et ad ogni requisizione; prontam.te ammettere in essi li Gastaldi ed altri Commessi dell'istesso Patriarca, reparando, e redificando quelli à loro proprie spese.

Li Ministeriali veramente avevano l'obbligo de loro ministeri ciascuno separatam.te espressi nell'Investiture, nelle quali si esprimevano solamente li Terreni, e masi concessi per occasione di detti ministeri. Nel tempo di Guerra erano poi questi insieme con tutti gli altri Feudatarij obbligati à loro proprie spese di prestare il servizio Militare, parte con Elmi, e Lanzie, a Cavallo, parte con Balestre similm.te à Cavallo con quella quantità, ch'era corrispondente ai Feudi da loro possedati; sicome si vedono descritti nei Rottoli antichi fra quali si vede uno fato l'anno 1327. nel tempo del Patriarcha Pagano, nel quale fu limitato il prezzo de Cavalli, con queste formali parole Statutum, et firmatum fuit quod Equus pro Ballestra sit, et esse debeat Valoris quinquaginta librarum denariorum novem parvorum, et quod unusquisque paratus sit Equis et Armis.

La quantità dei Cavalli descritti nel sudetto Rollo fù in tutto al numero di Cavalli cinquecento vinticinque, compresi quelli delli Feudatarij dell'Istria.

Quest'è quanto, che io hò potuto così in compendio, et in ristreto rappresentare à V. Ill.ma circa le particolari qualità delle specie del Feudo retto, e legale; Et quando ella si compiacerà di vedere la giustificazione delle cose che da mè le sono state con ogni sincerità esposte, mi esebisco prontiss.mo ad ogni suo pia=

cere di mostrargli la verità, del tutto con scritture autentiche di Pubbliche Persone e con le Dottrine e le autorità de principalissimi Scrittori de Feudi:

Ma prima, che io faccia punto sopra la p.ma parte della presente informazione, parmi esser necessario, che io ritorni all'altra spezie de Feudi semplici della cui origine ragionammo a principio, e che brevemente io esplichi à V.S. Ill.ma le sue qualità proprie.

Onde lei da sapere, che due sono le qualità del Feudo semplice, cioè Feudo pressunto, e Feudo censuale. Feudo presunto si chiama in virtù della parte dell'Ecc.mo Senato di 29 Maggio 1587. nella quale si dice, che se fossero stati alienati Beni dalli Feudatarij Giurisdizionali, li quali fossero posti nella loro Giurisdizione (che però non fossero nominatam.te, e spezialmente descritti nell'antiche Investiture) dovessero li possessori pigliare di essi beni le Investiture, come di Feudi presunti, per esser quelli posti nella Giurisdizione dell' Feudatario venditore, il che è stato sempre dopo osservato, et si continua ad osservare facendosi, e rinovandosi l'Investiture di quelli, come degl' altri Censuali sotto le penne di caducità.

Il Feudo censuale veramente, è molto amplo, e consiste in molte, e varie qualità di censi, quali sono chiamati con nome d'affitti, o di livelli, e queste sono pagati variam.te, cioè in specie di Biave d'o-

gni qualità, di vini, di denari, di cere, di speciarie, di uccelli, e di Animali quadrupedi.

L'esazioni di questi Censi sogliono esser vendute degl'Ill.mi S.ri Luogotenenti al Pubblico Incanto ogni tre anni, e queste sono le principali. Affitto di Corte, Gastaldia di Cividale, Gastaldia di Tolmezo, Gastaldia di Fagagna, Capitaniato di Tricesimo.

Sotto ciascuna di queste si comprende una quasi infinità di affitti, e livelli, quali sono chiamati con nomi stravaganti, e dai quali non si sà la vera Etimologia; onde è facil cosa, che riservino ancora gli stessi nomi de Longobardi da' quali furono instituiti.

L'affitto di Corte si vende senza alcuna qualità di Giurisd.ne Le Gastaldie, e Capitaniato si vendono con una quantità di Giurisd.ne la quale vien osservata dalli loro Conduttori, quali perciò (oltre gl'affitti, e livelli ordinarj descritti nelli Libri delle loro condotte) cavano l'utile di parte di tutte le condanne pecuniarie, che vengono date alli Rei sotto la loro Giurisdizione.

Sotto l'affitto di Corte si comprendono l'esazioni di altre Gastaldie, e Capitaniati le Giurisd.ni de quali vengono esercitate da particolariss.me Famiglie, alle quali sono state concesse, per privileggio della Ser.ma Republica et queste sono. Il Capitaniato di Aviano. Il Capitaniato della Meduna; Il Capitaniato di Sofumbergo, la Gastaldia di Sedeiano.

Il Capitaniato d'Aviano fu concesso agl'Ill.mi S.ri Co:

Gabrieli Co: di S. Polo, quali esercitano la Giurisd.^ne
med.^te un loro Capitanio col mero, e misto Imperio
senza però l'esazione de Censi à quelle sottoposti,
quali come si è detto sono riscossi dal Condutor di
Corte; e senza aver voce nel Parlamento; sono però
due voci per Aviano nei Parlamenti; l'una dei Nobili
d'Aviano, chiamati con li Castellani e questi non
hanno; ne Giurisdizione, ne Feudo, mà la semplice
voce, l'altro della Communità di Aviano similm.^te
hà la sola voce senza Feudo, e senza Giurisd.^ne.
Al tempo de Patriarchi, Aviano haveva una sola
voce, et era il primo chiamato frà li Abitatori, e
si soleva scriverli Gastaldionibus, et Habitatoribus
Aviani.

Il Capitaniato della Meduna fù similm.^te concesso dalla
Seren.^ma Repubblica agli Ill.^mi S.^ri Michieli insieme
con l'esazione de' Censi à quello sottoposti con
obbligo però di pagar alla Mag.^ca Camera Fiscale, overo
al Conduttor dell' Affitto di Corte Ducati . . . .
al anno, eleggendo li detti Ill.^mi S.^ri Michieli un Vice
Capitanio, il quale assiste alle sentenze, che sono
fatte da quei Feudatarij; et riscuote certa parte
di tutte le Condanne; Meduna hà una voce in
Parlamento frà le Communità. Al tempo di Patriarchi
era frà gli Abitatori al terzo luogo, e se gli scri,
veva Gastaldioni, et Habitatoribus Methune.

Il Capitaniato di Soffumbergo, fù già concesso dalla Ser.^ma

Republica alla Casa Strassoldo con la sola Giurisd.^ne senza l'essazzione de Censi; ma doppo li fù concessa, etiandio l'essazione de Censi per benemeriti di quella Casa, con obbligo di pagare un Cereo solamente ogni anno alla Magnifica Camera Fiscale.

Al tempo dei Patriarchi, era frà gli Abitatori, e Ministeriali, e se gli scriveva Habitatoribus, et Ministerialibus Sofiembergi.

Si comprende anco sotto l'affitto di Corte la Gastaldia di Sedeiano l'essercizio della cui Giurisdizione, semplice col Garrito è particolare della Casa Manina della quale è posto a beneplacito il Gastaldo; Questa non ha, nè ebbe voce nel Parlamento.

Sono alcuni altri beni censuali sottoposti all'affitto di Corte, quali hanno annessa certa qualità di Giurisdiziona semplice, che viene esserzitata da ciascun possessore d'essi Beni, quali puono liberamente esser alienati, come gli altri Allodiali, e con la loro alienazione s'intende ipso iure alienata la loro Giurisdizione. Onde se li venditori volessero alienare solam.^te li Beni, e ritenere la Giurisdizione, non potrebbero ciò fare, essendo questa qualità propria spettante ai Beni, e non privilegio concesso alle Persone. Di questi ne sono particolarmente nella Villa di Colloredo di Prado, contro li quali fù li mesi passati scritto a V.S. Illu.^ma dagli Illu.^mi Sig.^ri Proveditori sopra Feudi acciò facesse intimargli, che come Giurisdicenti della sudeta

Villa dovessero nel termine di g.ni 15 comparire al loro Magistrato, per ricever l'Investiture delle loro Giurisdizioni, et il simile li scrissero, che far dovesse contro li Giurisdicenti di Sedeiano.

Dal che si scorge manifestam.te, che li sopradetti Ill.mi Sig.ri Proveditori sopra li Feudi non hanno avuto fin ad ora questa vera informazione delle specie è delle qualità dei Feudi, e delle Giurisdizioni di q.ta Patria. Onde sarebbe stata facil cosa, che se quelli della sudetta Villa di Coloredo di Prado, et quelli di Sedeiano fossero comparsi al sud.to Ill.mo Offizio dei Feudi, dove si concedono solamente le Investiture, col mero, e col misto Imp.o, avessero potuto far cangiar la natura, et la qualità delle loro Giurisdizioni, et ottenere Privilegio d'Investitura, che non ebbero mai.

Si aggionge in oltre un altra qualità de Feudi semplici, li Possessori dei quali non pagano annualmente, come fanno gli altri sopradetti Censuali affitti o livelli; ma anno essi il Carico Militare in tempo di Guerra, conforme agli obblighi dei Feudatarij Giurisdizionati essendo essi tenuti mantener Cavalli à loro spese et Soldati siccome particolarm.te V.S. Ill.ma vede chiaro dai Rolli della Milizia così della Città, come della Patria nei quali sono essi descritti.

La materia dei Feudi semplici, ò Censuali è amplissima in questa Patria, perche si estende in tutti li suoi

Territori sottoposti non solam.te alla Superiorità di VS. Illu.ma, mà anco à quella di Cividale, di Sacile, di Caneva, ed ha bisogno di grandiss.ma applicazione, per regolare li disordini, che sono stati introdotti con notabiliss.mo pregiuditio delle Pub.e esazioni le quali sono fatte, et si fanno ogni giorno, non solo dificoltose, mà in gran parte inesigibili, onde quando non vi sia applicato presto, ed opportuno rimedio da S. Serenità con provisioni, et ordeni convenienti, si faranno quelli sempre maggiori, e si renderanno forsi irremediabili.

Da quanto è stato da mè fin qui fidelm.te e succintamente esplicato circa la materia Feudale di questa Patria da VS. Illu.ma ricercata, e dall'Ecc.mo Senato sommamente desiderata hà ella potuto facilmente comprendere quali, e quanti siano li pregiuditij è gli abusi introdotti nelle trasformazioni delle Giurisd.ni, e quanto necessaria sia la loro regolaz.ne. Il che si conoscerà assai più chiaram.te dall'esame, che si farà nella seconda parte, quando però sia prima dalli Feudatarij fatta la presentazione delle antiche Investiture dei loro Feudi conforme gli obblighi impostigli da VS. Illu.ma, poiche da quelle principalm.te dipende la vera intelligienza, e l'interpretaz.ne di tutte le altre susseg.ti.

Frà tanto io supplico VS. Illu.ma, che per sua innata buontà si compiaccià di gradire in questa mia piciola dimostrazione di ossequio la grandezza d'affetto col quale

io mai sempre m'impiegarò negl' interessi di sua Seren.^tà, assicurandola, che poiche io non posso col mestier dell'Armi, e con le vite dei Figlioli nell'armate Schiere de' miei Cittadini concorrere in tutte le parti ovunque si tratti l'interesse di sua Seren.^tà et con largo spargim.^to di sangue darli chiaro segno dell'incorrotta mia Fede; mi affaticharò almeno in questa Toga, nella quiete de miei studij d'accordare la penna di concerto con le loro spade, et con gloriosa competenza pagare in parte il tributo della mia Ereditaria divozione verso la sereniss.^ma Republica, che nostro Sig.^re insieme con SS. Ill.^me per sempre felicitti, e conservi. L. D.

Di Udine li 20 Dec.^bre 1630.

Divotiss.^mo, et Umilissimo Serv.^re

Daniel Fabritiò, Avvocato Fiscale.

Particolare in lettere dell'Ecc.^mo Senato dei 25 Luglio 1636, scritte All'Ill.^mo Sig.^r . . . . Foscarini Luogotenente Generale della Patria del Friuli.

Il Dottor Fabrizio Fiscale di quella Camera intrapprese già con l'ordinaria sua prontezza, e virtù l'affare di un libro molto diligiente nella materia nei Feudi, et parte d'esso capitò anco qui con Pubblica sodisfazione e perche il servizio si conosce doversi riuscir grandam.^te utile, et perciò è sommam.^te necessaria la sua compita perfezione. Vi commettemo di eccitare la sua diligienza alla continuazione dell'opera; si che

resti quanto prima ridotta al desiderato fine potendo esser certo, che sarà gradito l'impiego delle sue fatiche, per quel avantaggio, che ne può risultare al servizio Pubblico etc.

Dell'Informazione de Feudi

Parte Seconda

La dichiarazione proposta da Noi da farsi in questa seconda parte sopra l'esame dell'Investiture per conoscer la vera natura, e le qualità proprie di ciascun Feudo, e di ciascuna Giurisdizione dovrà versare sopra quatro Capi principali sotto de' quali si comprendono tutte esse Investiture, et queste sono le quatro formule d'Investiture, le quali ai tempi dei Patriarchi erano solite con diverse Clausole esser da loro concedute alli Feudatarij di questa Patria, l'intellig.za delle quali separatam.te esplicata farà conoscer facilmente quanto improprio sia, e sia stata la pretesa ragione del mero, e misto Impe.o da quei Feudatarij, li quali nelle prime Investiture de' loro Feudi non mostrano nominatamente espressa la concess.ne di quella.
La Clausola della prima formula dell'Investitura era con mero, e misto Impero, e di queste ho io veduto le seguenti solam.te, circa le quali però non cade alcuna

Dubieta:

Al Vescovo di Concordia per l'Investitura dell'Anno 1332.

@ 27 Maggio

All'Abbate di Mozzo, per Investitura dell'anno 1396.

@ 12 Marzo.

Alli Conti di Prata per Investitura dell'anno . .

Alla Communità di Tolmezo per Investitura dell'anno 1395.

Nella seconda formula diremo ch'era la concessione dei Beni in Feudo con la Clausola semplicemente Iure recti, et legalis Feudi; e di queste le più antiche Investiture io hò trovato fin ora essere l'infrascritte.

Panigai Investitura 1218 Ultimo Nov.re 1359. 2 Agosto

Savorgnano. 1252

Sbroiavacca Investitura 1508 . 3 Marzo

Melso Investitura 1278 . 1488 . 11. Maggio

Spilimbergo Investitura 1334 . 28 Ottobre

Solumbergo Investitura 1349 ultimo Maggio

Prampero Investitura 1340 . 7 Marzo. 1353. 16 Sett.re

Rivisdagua Investitura 1253 . 17 Agosto

Pers. Investitura 1275. 1282. 1352. 17 Feb.o 1421.

@ 29 Gen.ro 1457. 10 Ott.re 1476. 6 Gen.o

Attimis Investitura 1275. 1296. 12 Giugno

1353 @ 25 Maggio.

Arcano Investitura 1320, p.mo Marzo.

Fagagna Consorti Investitura ~~132.. 7 Marzo~~ 1331. 16 Febr.o

Fanna Investitura ~~1323 27 Sett.re~~ 1356. 3 Giugno

Savto Forca Investitura 1335. 7 Marzo
Maniaco Investitura 1393. 27 Sett.^e
Brazzaco Investitura 1371. 7 Sett.^e 1457. @ 8 Ott.^e
Nella terza formola era espressa la Clausola con concessione di Feudo d'Abitanza, e di q.^te le più antiche Investiture hò trovato sin ora essere le seguenti.
Castel Pagano Investitura 1339 @ 27 Febraro
Buri Investitura 1342. 26 Aprile
Carcento Investitura 1366. 11 Giugno 1389. @ 14 Giugno 1396 @ 3. Marzo.
Fagagna Consorti Investitura 1396. X Aprile.
S.^n Daniele Nobili Investitura 1430. 3 Maggio.
Sbroiavacha 1448. 3 Giugno.
Nella quarta formola erano conceduti Beni in Feudo con la Clausola Jure recti, et legalis Feudi cum Jurisdizione, ò semplicemente, ò con un altro aggionto cum Jaritu, et Dominio, e di queste anco le più antiche hò fin ora trovato essere l'infrascritte.
Coppo Investitura 1231 @ 5 Giugno, 1267. @ 15 Gen.^o
Melso Investitura 1225. 1314 @ 6 Gennaro
Madrisio 1389 X.^ci Giugno 1478. @ 3 Ottobre
Fratina Investitura 1304 @ 16 Dec.^re
Brazzaco Investitura 1564 @ 7 Marzo
Gemona Investitura 1349. 22 Nov.^re

Arcano Investitura 1373 @ 9 Ag.to 1475: 8 Otto.re
1471 @ 27 Agosto 1466. 11 Genaro.
Varmo Investitura 1371. 13 9bre
Panigai Investitura 1396. 13 Feb.ro
Pers Investitura. 1532. 11 Gen.ro 1565 @ 29 Dec.re
Strassoldo della Villa di Montano Investitura 1312
penultimo Maggio.
Maniaco Investitura 1335. @ 31 Ag.to 1393. 27 Settbre
1403. 2 Ap.le
Spilimbergo Investitura 1358. Penult.o Marzo
Prampero Investitura. 1373. P.mo Otto.re 1377 P.mo 8bre.
Castel Pagano, e Lorenzaga Investitura 1334. 27 Settbre
Ragogna Investitura 1389. 17 Gen.ro
Zopola Investitura 1405. 23 Dec.re
Torre Castello Investitura 1307 @ 19 Settbre
Polcenigo Investitura 1290. 15 Luglio
Cucagna Investitura. 1275. 1389 @ 15 Marzo 1475. –
P.mo Otto.re
Strassoldo Investitura. 1509. 17 Febraro.
Moruzzo Arcoloniani Investiture 1490. 5. 7bre

Tutte le Investiture delle sopradette, tre ultime formole hanno ultimam.te senza distinzione cangiate le Clausole, ch' erano prima fra loro diverse, tiche à tutti li Feudatarij indiferentem.te è stato inserto nelle Investiture la concessione de Feudi con la Giurisdizione di mero, e mitto Imp.o con potestà di sangue, et ultimo supplicio.

Nasce ora dubbio, se con giusta ragione abbiano essi Feudatarij potutto ottenere le dette Investiture con la sopra detta Clausola, oppure se più tosto sia stata da loro usurpata con pregiudizio delli Publici, e delli privati interessi la Giurisdizione col mero, e misto Imperio.

Sopra di che per intelligienza di sì importante materia dobbiamo brevemente dichiarare le qualità proprie del Feudo retto, e legale, e quello del Feudo d'Abitanza, e poscia quello, che significa il nome di Giurisdizione semplicem.te, et ultimam.te esplicare la qualità della Giurisdizione col mero, e col misto Impero, Perciochè con la cognizione di questi particolari, come di principii necessarij, più facilmente potremo arrivare all'intelligienza perfetta della verità.

Dico dunque, che secondo le regole, e le dottrine di tutti li Feudatarj il Feudo, è di due qualità principali; uno si chiama Feudo proprio, e l'altro, improprio, e degenerante.

Il Feudo proprio, è quello, che si dice Feudo retto il quale da principio, è stato conceduto per grazia e per benignità del Prencipe appresso del quale rimane il diretto Dominio, e l'utile appresso il Feudatario, che consiste in Beni stabili, che passa nei discendenti maschi in infinito, che non può essere alienato senza l'assenso del

Prencipe; et che per qu.to il Vassallo è obligato prestar il giuram.to di fedeltà al suo Principe, et il servizio personale; ne questo per sua natura hà alcuna qualità di Giurisdizione.

Il Feudo improprio, e degenerante si chiama quello, che non hà propria natura di Feudo, perche passa tanto in maschi quanto in Femine, et è obbligato à certi determinati ministerij; si come si legge, che erano già i Feudi chiamati di Guardia Gastaldia, Avocazioi, et Abitazione, e quelli i quali erano concedati con espresse condizioni ò di accompagnare il Padrone ò di apparecchiare la mensa ò di comperare li Cibi per la Corte, ò simili altri ministerij dei quali difusamente trattano li Feudisti, e questi anco non ebbero mai per sua natura annessa alcuna qualità di Giurisdizione, onde io non sò vedere con qual fondamento di raggione possa alcuno affermare, che alle due qualità di Feudatarij, cioè di Feudo retto, e legale sempliceme.te e di Feudo d'abitanza aspettasse per minima qualità di Giurisdizione in virtù delle prime loro Investiture.

La difficoltà consiste nel vedere se gli altri nell' Investiture dei quali era espressa la Clausola cum Jurisdizione Juribus, et Dominio s'aspetasse anco quella del mero, et misto Imp.o

Per intelligienza di, che è da sapere, che l'amministrar Giustizia, e qualità propria per natura e per essenza solamente del Prencipe, e degli altri uomini e qualità accidentale.

Questa amministrazione di Giustizia fu dagli antichi Legislatori chiamata Giurisdizione, et perchè questa versa circa due oggetti principali che sono l'uno il Corpo, e la Vita del Uomo, e l'altra li Beni esterni, divisero perciò li medemi Legislatori in due parti principali il sud.to nome di Giurisdizione, chiamando l'una Imperio, é l'altra Giurisdizione semplice.

A quello diedero la potestà sopra il Corpo, e la vita dell' Uomo, Questa veramente volerò che avesse facoltà di giudicare li Beni esterni conservando, e con giuste bilancie distribuendo a ciascuno il suo.

Alla Giurisdizione dell' Imperio assegnarono pure qualità diverse perciochè fu diviso in mero, e misto, l'uno é l'altro de quali distinsero in sei gradi; cioè maximum, majus, magnum, parvum, minus, minimum.

Al mero Imp.o delli due primi gradi assegnarono la potestà assoluta del sangue, et ultimo supplicio, significato nella spada suo proprio Geroglifico chiamandolo perciò Potestas Gladij.

Al terzo grado magnum diedero facoltà di bandire, et relegare, et questi trè primi gradi volsero, a-

che convenissero propriamente all' officio Nobile del Prencipe il quale senz' alcun privato interesse, mà per loro solo, e puro Zelo di Giustizia, per la quiete, per il beneficio deli Popoli essercita contro li delinquenti, flagelli, e penne fino alla morte, leva la libertà agli Uomini con l'esiglio, e con le relegazioni, condanna alle Carceri, ai Ceppi ed ai Remi li malfattori, Potestà in vero così grande, e tanto stimata da tutti li Prencipi, che particolarmte all' tempo della Repub.ca Romana non ad altri era conceduta, che alli Supremi Magistrati la quale singolarmente la dimostravano tale nei Fasci con le scuri, che dai Littori erano loro portate avanti, come proprie Insegne, mentre per la strada li precedevano.

Al quarto, et all' quinto grado del mero Imperio concessero auttorità di castigare lievemente, che propriamte si diceva modica coertio, e questa era quella qualità, che aspettava al Giuridicate semplice, come per legge, e deciso.

Et al ultimo grado; cioè minimum diedero faccoltà d' impor penne peccuniarie, et propriamente quello per quod multa pecceniaria imponitur.

Il misto però hà similmte gli stessi gradi. Il primo, et il secondo maximum, et maius, s'aspetano solamente al Prencipe, e versano circa il concedere la restitutione del tempo per l'età, ò per

esser admesso à diffendersi non ostante la senten-
za, ò nell' ascoltare altre suppliche estraordinarie.
Il terzo, et il quarto, che sono detti magnum, parvum
versano circa le cognizioni piene delle Cause, co-
me per essempio concedere ad alcuno il possesso di re-
stituire in integrum, levare altri del possesso sotto
pene reali, e corporali, interpor l' autorità all' a-
lienazioni, et alle Transazioni, e simili.
Il quinto, e il sesto grado del misto Imperio, cioè minus
minimum, conosce summariam.te certe contese
di lieve considerazione, nelle quali non si ricerca
piena istruzion delle Cause.
La semplice Giurisdizione attresì hà li medemi sei
gradi, et è quella ch' è esserzitata dal Giudice
Mercenario nelle Cause, che versano trà persone
private.
Quella del primo, e secondo grado chiamata Maxima,
Major, versa circa le cause di gravi pregiudicij,
cioè nel conoscere lo stato, e la condizione, se sono
liberi ò di condizione servile; e quelle cause ne-
le quali si tratta dell' onore, e della Fama degli
Uomini; e versa similmente circa la cognizione
delle Condanne Civili, et in caso, che alcuno non
avendo beni fosse condannato nel Corpo.
Quella del Terzo grado di Magna versa nel aver facoltà
di giudicar Cause, oltre la summa di 300 Ducati.
La quarta detta parva può giudicare fino alla summa

di Ducati 300.

La quinta, e la sesta dette minor, minima, sono dette Arbitrarie, e non hanno certa regola, per esser di lieve considerazione.

In due maniere s'aquistano le Giurisdizioni, ò con titolo di privileggio, ò con Investitura espressa dà, chi hà auttorità di concederla, ovvero con una lunga, e non mai interrotta permissione del Prencipe, la quale hà forza di Privileggio e si dice esser Titulo presumpto.

Quando consta del titolo certo, la prescrizione non hà luogo, perchè la prescrizione cede alla verità.

Ora, che abbiamo dechiarito li soprascritti termini, come per fondamento del nostro discorso, dobbiamo esaminar la questione circa l'Investiture nelle quali era espressa la Clausola iure recti, et legalis Feudi cum Iurisdizione semplicem.te, ò come l'altra aggiunta del Garrito, e del dominio, sopra delle quali per facilitar maggiormente l'inteligienza vedaremo separatam.te tre cose.

La prima, e principale sarà sopra la concessione cum Iurisdizione semplicem.te.

La seconda, e la terza versera sopra l'interpretaz.ne dell' Garrito, e del Dominio.

Circa la prima se con la concessione di Giurisdizione semplicemente fatta, s'intendesse concesso il mero e misto Imp.o, è stata fra Giurisconsulti gran

difssima discrepanza, anzi si può dire propriamente sia stato frà loro un conflitto di trè contrarie opinioni.

Perciochè altri hanno affermato, che concessa Iurisdizione etiam merum, et mixtum Imperium concessum videatur.

Altri hanno negato, sostenendo, che per simile concessione s'intendesse la semplice Giurisdizione Civile solamente escluso il mero, e misto Impero.

Altri veramente hanno procurato di conciliare insieme le suddette contrarie opinioni con diverse distinzioni, e come che sembra ad alcuni che la più commune opinione de Dottori sia quella, la quale sostiene la parte affirmativa dell'inclusione ad ogni modo però quei medesimi Dottori convengono anco concordemente in una limitazione cioè, che la medesima opinione s'intenda aver luogo, quando non vi sia in contrario giusto fondamento di ragione che persuada à dover restringere l'interpretazione della concessione alla Giurisdizione Civile semplicemte. Il che dicono essi si comprenda dall'intelligienza della prima Investitura l'interpretazione della quale, secondo li medesimi dipende assolutamente dal conoscere, e dal penetrare qual fosse la mente, e la volontà del Prencipe, dal quale fù conceduta la prima Investitura.

E per ciò fare fondatamente à due principali

considerazioni appoggiano, come quasi proprian=te
à due cardini, la vera intelligenza della men=
te, e della volontà del Prencipe.

L'uno di questi è il solito, l'altro, è
il verisimile.

La considerazione circa il solito dicono li
Giurisconsulti deve versare sopra la consuetu=
dine così del luogo, dove furono concedute l'investiture come anco degli altri luo=
ghi dove simili concessioni solevano esser fatte.
Mà perche appr.° tutti li maggiori Prencipi
della Europa si vede esser stato osservato, che la
concessione del Feudo fatta cum Iurisdizione
comprendesse solamente la semplice Giurisdizione
Civile. Intendo io in questo luogo riferire pri=
mieramente le dichiarazioni fatte dai medesimi
Prencipi; perche poscia da questa intelligenza
veniremo più facilmente in cognizione della
volontà dei Patriarchi nelle concessioni dell'In=
vestiture dei Feudi dell Friuli

Et per degno prencipio apportarò l'essempio
della Republica Romana nei tempi, che ella
dava le leggi à tutto il mondo, per legge del=
la quale era espressamente terminato, che nel=
le concessioni di Giuridizioni fatte à private
Persone non s'intendesse compreso il mero
Impero, il che fù dichiarato dal Giurisconsulto
Legislatore con queste formali parole - Mandata

Iurisdizione Privato etiam Imperium quod non est merum, videtur mandari, quia Iurisdictio sine modica coertione nulla est =

Dalle quali parole si comprende sensibilmente così, che il nome di Giurisdizione semplicemente concessa non contiene in se il mero Impero, così anche manifestamente si conosce, che à quella si aspetta la qualità del quarto, e del quinto grado.

Et passando dalla Republica Romana alla Maestà Cesarea, et alla pratica di quella Corte; dico che la concessione del mero Impero, la quale suol esser fatta da sua Maestà ai Feudatarij viene espressa nell'Investiture con Clausola, che nominatamente significa la Potestà del sangue. Sicome Attesta Andrea Giurisconsulto Alemano Consigliero della Maestà Cesarea con le seguenti formali parole = Singulariter notandum est pro Nobilibus Germaniæ, qui immediate Imperatorem recognoscunt, et ab eo merum Imperium accipiunt Germanicè = das Balfz Gericht oder Blutban, le quali in nostro significato dicono con ogni Giuridizione etiam di sangue, sicche non basta la semplice parola - Gerith; la quale, e l'istessa Giudicio, ò Giuridizione, mà si ricerca anco l'aggiunta dell'adiettivo Balfz, che significa ogni, et quella di oder Blutban,

cioè anco di sangue, la quale propriamente esprime il mero Imperio.

Facendo poi passaggio alla Maestà Catolica dico, che nel Regno di Spagna il mero Impero fù sempre in molta veneratione, e con grandissimo riguardo conceduto solamente in occatione di segnalate azzioni fatte da Vassalli in Beneficio del Regno in tempo di pace, ò di Guerra, la sua concessione però se non appare nominatamente specificata nell' Investiture, non s'intende già mai compresa sotto senso di parole generiche, e ambigue, siccome riferisce Pietro Nunez Iuris consulto spagnolo in trattato, ch'egli fà de exequendis mandatis Regum Hispaniæ, dicendo, non confusa aut indeterminata verborum congerie, vel formula transfertur, sed speciali, et expressa denominatione concedi necesse est.

Et l'istesso Dottore attesta, che l'opinione de Dottori legisti, è in quel Regno ributtata, soggiungendo perciò: Et licet attenta dispositione Iuris Communis crebrior, et communis sententia sit, quod concessa sponte, et motu proprio Iurisdictione veniat merum Imperium, tamen hodie Iure nostri Regni prima opinio verior videtur, attenta dignissima dispositione Textus in libro 3. tit. de las Donationes libr. 6. Ordinamentorum, ex qua colligitur, verba concessionis debere inspici non at-

tenta illa distinctione quam Bart. adducit in lege inter eas ff de aquirendo rerum Dominio; Et perciò soggiunge anco il med.^mo Autore in lingua spagnuola - Estos señores de Vassalos non tienen certa Jurisditione se ne la dà per los seno los que mostran, per titulo.

Nel Regno di Franza sono tre gradi di Giurisdizione, cioè, alta, media, et infima, et alcuni vi aggiongono anco per quarta la Fundiale.

Il mero Imperio aspetta alla Giurisdizione alta solam.^te

La media giudica delitti d'ogni sorte di Persone, la pena però di quelli, è limitata, ne può accedere 60. soldi.

Et l'infima giudica fino all'istessa summa di 60. soldi, ma però si restringe in Giudicar solamente le persone suddite é non altre.

È però da notare singolarmente, che sebbene quelli, che hanno la Giurisdizione alta esercitano il mero Imperio, la loro auttorità, è però limitata nel detto essercitio, sicche non ponno essi ingerirsi nel giudicare casi di Omicidio, di Rapto, d'Incendio, e di altri delitti gravi, la cognizione de' quali, è riservata con termine privato à Giudici Regij solamente, sicome attesta il Papiano Giurisconsulto Francese, con le seguenti formali parole. Non Judices Domi-

norum merum Imperium habentium non cognoscere de omnibus omnino criminibus velut de omicidio Raptu Incendio, et alijs casibus Regijs, ut vocant; quorum cognitio Judicibus Regijs tributa est privative exclusis Judicibus Castellanis.

Nel Regno di Napoli, mentre questo era dominato da proprij Regi; solevano questi concedere Feudi à diverse qualità di persone Nobili con Giurisdizioni, e con titoli cospicui di Baroni di Conti, di Marchesi, e di Prencipi, ma sebbene nell' Investiture era espressa la Clausola cum Jurisdizione, in essa però non s'intendeva compresa la concessione della Giurisdizione Criminale, mà la semplice Civile solamente, et il simile osservasi in quei tempi nel Regno di Sicilia, siccome attestano due Giuris Consulti gravissimi di quei Paesi, l'uno Andrea d'Isernia chiamato l'Auriga, ed il lume di tutti li Feudisti, e Marino Frezia Dottiss.^mo^, et à quello non punto inferiore, il quale dice queste parole: potestas, et auctoritas cognoscendi de Caustis meri Imperij pendet à nutu Regis qui solus habet Jus, gladij in Regno.

Per comprobatione, di che il med.^mo^ Frezia riferisce particolarmente, Che Carlo Primo Anjò Rè di Napoli il quale ascese alla dignità Regale l'anno 1265. concesse in quei tempi in Feudo a Carlo suo Unigenito Figliuolo la Città di Salerno con titolo

di Prencipe, e con l'aggiunta di molte Terre, Castelli, e Città al detto Prencipato annesse, mà però non gli concesse col Feudo, che la semplice Giurisdizione Civile, eccetto, che nella Città sola di Salerno, della quale per la dignità del Titolo di Prencipe, volle concederli anco Giurisdizione Criminale, mà però la restrinse dentro i muri della Città solamente, et afferma il detto Marino Frezzà d'aver egli veduto l'Investitura, et il Privileggio del sudetto Feudo, quale dice egli ritrovarsi nel Archivio di Napoli, soggiungendo il medesimo Autore, che questa simil forma d'Investitura era solita, e ordinaria nelle Concessioni di Feudi, e delle Giurisdizioni in quei tempi.

Ecco dunque giustificato, che secondo la consuetudine di tutti li maggiori Prencipi d'Europa nella concessione delle Investiture de Feudi cum Jurisdictione, non s'intendeva già mai concesso il mero Impero, che è la Giurisdizione Criminale, mà la semplice Giurisdizione Civile solamente.

Ora vediamo se in quei tempi medesimi essendo stati dai Patriarchi, conceduti li Feudi con la Giurisdizione, sotto l'istesse forme d'Investiture fosse da loro conceduta altra Giurisdizione, che la Civile, e sarebbe stata per aventura cosa quasi mostruosa il vedere, che tanti altri Prencipi per Stati, per Regni, e per Imperij

superiori di conditione, e di dignità a' Patriarchi
avessero in quei tempi conceduti Feudi con titolo di
dignità, di Baroni, di Conti di Marchesi, e di Pren,
cipi con la semplice Giurisdizione Civile, excluso
affatto il mero Impero, et che all'incontro il Pa,
triarcha sebbene Prencipe libero, e non già Feu,
datario della Corona Imperiale, siccome erronea=
mente è stato da alcuni Castellani inserito nell
Investitura dell' Ill.mo Off.o dei Feudi, ristretto però
di stato, sichè in riguardo di quelli si poteva più
tosto chiamare Vassallo avesse fato così poca sti,
ma del mero Imp.o =

Ma per venir facilm.te in cognitione di questa verità,
dobbiamo primieramente presuporre per fondam.to
certo, che non poteva alcun Feudatario di questa
Patria esserzitare altra auttorità nel giudicare
nel Civile, ò nel Criminale se non quanto ap,
pareva esserli stato nell'Investiture con espresso
Privilegio da principio concesso, overo con partico,
lare, e speciale licenza, et auttorità dei Patriar,
chi permesso. Quest' auttorità si vede attestata
da Odorico Cancelliero di due Patriarchi, Lodovico
e Marquardo, per commandamento de quali a,
vendo egli l'anno 1306 compilate in un memo,
riale ristretto mà però distinte tutte le ragioni
e le prerogative spettanti in quei tempi à i Pa,
triarchi tanto in Temporale quanto in Spiri

tuale; in quello particolarmente: esplicò anco la vera intelligenza dell'Investiture, e dichiarò espressamente qual fosse stata la mente, e la volontà certa dei Patriarchi nelle concessioni delle Giurisdizioni Avendo egli perciò lasciato scritto la presente nota = Notandum est etiam, publiceque notorium existit, quod in civitate Aquileę nec non in Terris Utini Civitatis Austriç, Glemonę, Venzoni, Tulmetij, Montisfalconi, Portus Gruari, S.[ti] Viti, Sacelli, Methune, exterisque Patriç Locis, nullus habet, nec pretendere potest in Civilibus, nec Criminalibus aliquid nisi quantum de speciali privilegio, vel licentia, et auctoritate memoratorum Patriarcharum obtinere noscuntur.

Per corroborazione di questa nota, vedasi la decisione dell'Imperador Federico secondo fatta precedentemente fin l'anno 1238, sopra l'indolenza del Patriarca Bertoldo contro quei Feudatarij, quali in quel tempo avevano usurpato il mero, e misto Imp.[o] nella quale sono inserte queste formali parole = De Criminalibus Causis Furtis Fustigationibus, vel similibus quę ad Iudicium sanguinis pertinent, vel merum, et mixtum Imperium sapiunt cognoscere; vel temere se intromittere sine predicti Patriarchi indulgentia, vel mandato non audeant, sed tantum idem Patriarcha, et Officiales suos quos auctoritate ordinaria Iurisdicione loco, et vice sua duxerit deputandos predictam Iurisdictionem exerceant, sicut decet.

Quinci perciò vediamo, che ben due volte fu castigato dal

Minischalcho del Patriarca un Acquino di Varmo, cioè l'anno 1374, 1402 - per delitto di privato Carcere, perche si avesse egli fatto lecito di far carcerare, e di tormentare alcuni contadini della sua Giurisdizione, e per azione pregiudiciale alla superiorità del Patriarcha e contro la consuetudine di tutta la Patria del Friuli, dalle quali parole chiaro si comprende, che secondo la consuetudine della Patria l'essercitare atti spettanti al mero, e misto Imp.^{rio} non era permesso, che à quei soli Feudatarij nel Investiture dei quali era la concessione nominatamente specificata.

Et acciochè più chiara apparisse la volontà certa de medemi Patriarchi nella concessione dei Feudi con la qualità di Giurisdizione, vollero, che ciò si conoscesse, con evidente dimostrazione, oltre l'espressione delle parole, et delle Clausole, diversa anco nelle forme diverse dell'Investiture, e nel modo della concessione. Perciochè sapevano esser verissimo esser assioma certo di ragione secondo le regole Feudali, che della forma dell'Investiture si conosce, qual ragione aspetti al Vassallo ne' Feudi, e perciò si vede, che quando concedevano il mero, e misto Imp.° facevano prima di esso specificazione con parole espresse, e poscia nell'atto della concessione mostravano visibilmente quella potestà del sangue, che concedevano al Vassallo mediant

la spada nudata, e la Bandiera rossa, il qual modo, e forma d'investire era in quei tempi os:servato anco dagl'altri Prencipi per espressione di suprema Potestà; di che particolarm.te si vede un essempio nella concessione, che fece Clemente quarto Sommo Pontefice del Regno di Sicilia à Carlo primo Nono Rè di Napoli l'anno 1266. siccome riferisce Marino Freccia.

Nè si deve tralasciar di considerare la diversità anco dei nomi co quali vollero li Patriarchi chiamare li loro Vassalli particolarm.te nei Parlamenti, e nelle pubbliche scritture, essendoche (come dicemmo nella p.ma parte) altri erano detti liberi, altri Abita:tori, altri Ministeriali, onde con la diversità di questi nomi, è cosa certa, che dinotavano la di:versità, e le differenze, che erano frà la natura e la qualità de loro Feudi, e delle loro Giurisdi:zioni, perciochè secondo le regole Feudali, super:flue sarebbero state per altro le diversità dei nomi delli Vassalli.

Et sebbene furono cangiati poscia li suddetti tre Nomi in quello di Castellano, non per ciò puotero acqui:star magior prerogativa, mentre la mutazione de Nomi non muta l'essenza, e la natura delle cose antiche. Il Nome di Castellano nel Regno di Franza, è differente affatto di quello di Barone, perchè non si può chiamar Barone quello, che sotto

di sè non abbia quatro Castelli, la Giurisd=one dei quali nel detto Regno di Franza, e nel Civile sem=plicemente è questa limitata fino ai soldi. 60; Sicome atesta Giovanni Paponio Giurisconsulto Fran=cese nell' Arist.o di Franzia, il quale anco soggiun=ge, che nel detto Regno li Castellani sono di due qualità, cioè altri li quali riconoscono i loro Feudi immediatam.te dalla Maestà Regia, et altri li qua=li sono subfeudatarij dei Baroni ad ogni modo pe=rò afferma egli, che tanto gli uni quanto gli al=tri hanno la Giurisdizione di una med.ma qualità limitata fino a soldi. 60. e questa, e cumulativa, e non privativa alli Giudici Regii, il che viene da lui dichiarato con queste formeli parole = Ca=stellani ab omni quo fuerunt qui de Caussis Civi=libus ad sexaginta solidos usque cognoscerent, quod hanc summam superabat agebatur coram Iudice legum sciente, quinimo super prędicta limitata co=gnitione, ubique preventioni locus erat =

Et questa limitata auttorità di giudicare fino à 60 soldi ha molta convenienza con quella del Garrito di=chiarato dalla costituzione della Patria fino alli 40 denari Aquileiesi.

Da tutte le sopra dette considerazioni parmi, che re=sti mirabilm.te comprobato, che la mente dei Patria=chi nella concessione della Giurisdizione semplice=mente fatta nell'Investiture, non fosse mai di

comprendere il mero, e misto Imperio siccome an=co abbiamo veduto esser stata certa, et indubi=tata la volontà di tutti li maggiori Principi del=l'Europa in quei tempi, che per simil forma d'In=vestiture s'intendesse concessa la semplice Giu=risdizione Civile solamente.

Resta, che ora brevemente facciam la considerazione sopra l'interpretazione dell'Garrito, e del Do=minio, onde è da sapere, che Garrito, è parola Alemana ma corrotta in luogo di Garrith, la qua=le significa Giudicio, o Giurisdizione, siccome, è no=torio à chi ha intelligenza della lingua Alemana, onde tanto basterà à dire cum Iurisditione, overo tralasciata la parola Giurisdizione, dire semplice=mente cum Garritu, che averebbe avuto l'istesso significato; Essendo Garrito, e Giurisdizione sinonimi, la moltiplicazione de quali non hà potuto alte=rare la sostanza ò la natura della Giurisdizione.

Il che chiaramente si comprende della interpretazione datali nel Parlamento dove fù riformata la costi=tuzione della Patria, doppo ch'ella venne sotto questo felicissimo Dominio la quale interpretazione fù poscia anco magiormente corroborata dal Ecc.º Conseglio di X.ci l'anno 1566. 22 Settembre contro li Formentini di Cividale siccome abbiamo anco acce=nato nella prima parte. Onde se vi è la legge, se vi è l'interpretazione del Prencipe non è occa=

sione alcuna di dubitare.

Et qui anco mi giova di ripettere la dottrina di sopra allegata di Andrea Gail Giure Consulto Alemano, il quale attesta, che l'espressione del mero Imperio in quel idioma si fa con la Clausola, che signi-fica la potestà del sangue oltre la parola Gar-richt; Et perche mi persuado, che tanto debba bastare sopra questo particolar, me ne passo all'al-tra considerazione sopra l'interpretazione della parola Dominio.

E veramente pare, che questa parola Dominio abbia significato molto amplo, che comprenda in se un ampieza di Giurisdizione, et in conseguenza anco il mero e misto Imperio. Ad ogni modo però se si considera la natura dei Feudi à quali fu ap-plicata la Giurisdizione cum Dominio, si vederà manifestamente, che vollero li Patriarchi intendere il Dominio utile dei Feudi, e non già conce-dere una signoria pienissima, siccome pretendo-no li Feudatarij, et è grandissima differenza se-condo le Regole Feudali, che nelle Investiture sia conceduta la Giurisdizione in Dominium, ovvero, che sia conceduto il Feudo cum Jurisdizione, et Do-minio. Perciochè nel primo caso, quando, è con-ceduta in Dominium s'intende la concessione della Giurisdizione in proprietà, e con ogni am-piezza, ma nel secondo s'intende in utile Do-

minio semplicemente. Hanno la Giurisdizione in Dominium quei Prencipi, Duchi, e Marchesi, li quali riconoscono semplicemente la superiorità del=l'Imperatore, ò d'altro Prencipe Grande, siccome sono per essempio in Italia il Duca di Modena, quello di Parma, et erano già quelli di Ferrara d'Ur=bino, li quali sebbene sono sotto la superiorità di altri maggiori Prencipi hanno però il Dominio asso=luto, che propriamente, è detto Signoria, e nei loro stati essercitano la medesima Potestà, che qualsi=voglia altro magior Prencipe essercita nel suo stato. Mà li Feudatarij del Friuli è gli altri, che ricono=scono li Feudi cum Jurisdictione, et Dominio hanno semplicemente il Dominio utile, et in quanto, ch'essi vogliono interpretare il Dominio per Signo=rià, è interpretazione affatto impropria, siccome appunto dice Marino Frecia parlando di simili Feudatarij che sono nei Regni di Napoli, e di Sicilia.

Mà per maggiormente dinotare l'impropriatà così del concetto del Dominio, che s'intenda per Signoria come della parola Giurisdizione, che significhi me=ro, e misto Impero; passiamo alla considerazione del verisimile, la quale leverà ogni dubietà.

Perciache, è cosa notissima comprobata da infinite scritture pubbliche, che li Castelli, et altri Feudi possedutti da' Feudatarij al tempo de' Patriarchi sole=vano da questi esser alienati à loro piacere senza

licenza, o scienza de' Patriarchi, costituendoli tal=
lora in dote alle Figliuole, tallora vendendoli
ad'ogni condizione di Persone, e nelli Instrumenti
di simili alienazioni si diceva cum Dominio Garritu,
et Iuridictione, e s'aggiongeva anco la Clausola
Iure proprii, tallora assolutamente, e spesso di
proprium, Iure proprii et Feudum, iure Feudi,
e di questi ne sono infiniti gli essempi fra qua=
li mi giova accennare gli infrascritti

1344. 20 Decembre Instrumento di Vendita di un altra parte del detto Castello di Mels con alcuni Mansi Iure proprij cum Garritum, Advocatia, et Dominio.

1365. Ultimo Gennaro Instrumento di Vendita di un altra porzione del detto Castello di Mels cum Garritu, Dominio, et aliis quibuscumque onoribus, et Iuriddictionibus.

Il simile si vede del Castello di Brazzà venduto l'anno 1403. 12 Agosto.

Del Castelo di Madrisio Venduto l'anno 1374 @ 29 Marzo, 1381 @ 4 Novembre.

Del Castello di Pers venduto dalla Communità di Gemona l'anno. 1410 @ 23 Ottobre.

Del Castello di Riviotagno. Venduto l'anno 1287. @ 3 Agosto.

Del Castello di Valvasone venduto l'anno 1281. @ 8 Maggio.

Del Castello di Prampero venduto l'anno 1333 @ 16 Settembre.

Del Castello di Attimis venduto l'anno 1352 @ 11 Ag.to
Del Castello di Tarcento venduto l'anno 1343 . 2 Dbre
E tutte le sopradette vendite furono fatte con la Clausola sopradetta ovvero si Feudum Jure Feudi, si proprium iure proprij.

Sopra di che applicando la considerazione, dico che non è verisimile, anzi pare, che sia affatto impossibile, che la Giurisdizione col mero, e misto Imperio aspettasse alli sopradetti altri Castelli, o simili Beni Feudali, et che potessero esser alienati senza licenza del Prencipe Jure proprij ovvero con dubbio, che fossero, ò no Feudali, mentre è cosa certissima, che non può alcuna persona privata usurparsi auttorità d'esercitare alcun atto di Giurisdizione dove si tratta massimamente di Giudicare le sostanze, e le vite degli Uomini in Civile, et in Criminale, perchè naturaliter omnis Jurisdictio penes Principem residet, et in cæteris hominibus, est qualitas accidentalis quod etiam minima non potest haberi nisi à Principe, vel immediate: anzichè dice la legge; privatos Homines si pro potestate, vel magistratu se gerant l'Jul: Majestatis teneri.

Il principal fondamento sostanziale del Feudo, è la fedeltà del Vassallo la quale consiste in due cose, ciò è nel diffender il Prencipe, e nel conservar li Beni Feudali per la qual cagione è proibito al

Vassallo il potersi alienare senz' espressa licenza, et assenso del suo Prencipe.

Or dunque chi non comprende quanto sia inverisimile, anzi secondo la ragione impossibile il dire, che la Giurisdizione col mero, e misto Imperio con potestà di sangue; et ultimo supplicio appetasse con ragion propria a' persone private, ò con dubbio, che fosse, ò no Feudale. E chi potrà giammai persuadersi, che la parola Dominio nelle sopradette vendite espressa, significasse Signoria; è non Dominio utile, mentre quello altresì era come ragion propria et Iure liberi Feudato, o in altra maniera alienato. Sono termini, che dalla ragione non sono ammessi, e che implicano frà loro una manifesta contradizione.

Onde ripigliando le considerazzioni da Noi fatte; et applicando l'animo alla Dignità del Nome di Giurisdizione, e poscia alle tante distinzioni del mero, e del misto Impero, e della semplice Giurisdizione alle regole della ragione commune, et Feudale alle considerazioni di ~~tutti~~ li maggiori Prencipi dell' Europa, alle diverse formule d'Investiture solite concedersi dalli Patriarchi, alle dichiarazioni fatte contro li Feudatarij del Friuli; alle qualità dei loro Feudi alle diversità dei loro nomi, e finalmente al modo col quale solevano essi alienare li Castelli con la Giurisdizione, e col Dominio,

come ragion propria, e senza licenza del Prencipe, si comprende manifestamente, che non fu mai senso, ne volontà dei Patriarchi di concedere quella Giurisdizione à Feudatarij la quale è stata da loro essercitata dopo che la Patria venne sotto questo felicissimo Dominio, et che poscia ultimamente, è stata dichiarata con amplissime Clausole nell' Investiture da loro ottenute nell' Officio Ill.mo dei Feudi.

Per le quali tutte cose si comprende, et si conchiude, che sia certa l'usurpatione della Giurisdizione col mero, e misto Impero fatta da quei Feudatarij nelle prime Investiture dei quali non appare quella esser stata nominatamente specificata.

Fino a questo segno io avevo fatto pensiero, che dovesse bastare la dichiarazione di questa seconda parte; Ma avendo io poscia considerato, che la verità non può esser perfettamente conosciuta senza rissolvere li contrarij, li quali sogliono tal volta rendere gli animi de Giudici sospesi, e dubbiosi in quella guisa appunto si come dice il Filosofo, che aviene à coloro li quali non sanno à qual parte piegare, ho stimato perciò necessario per maggiormente stabilire la sopradetta conclusione di rimovere in questo luogo ogni obbietto prima, che passare all' altre due Propositioni.

da me intrapresa à spiegare per compimento dell'opera. Il che farò con ogni brevità, col riferire in sostanza quelle contrarietà, le quali sembrano essere le più essenziali, e con portare la loro resolutione con raggioni facili, ed efficaci, senza moltiplicar in parole ed in discorsi superflui.

Primieramente dunque io vedo farsi un opositione d'una commune opinione de Dottori, siccome abbiamo detto di sopra li quali hanno affermato, che quando dal Prencipe, è conceduto un Feudo cum Juridictione s'intende la concessione anco col mero, e misto Imp.° per una ragion unica da loro considerata, che il nome di Giuridizione in genere comprenda in se il mero, e misto Imp.°, come sua specie, et che dovendosi le grazie dei Prencipi ampiamente interpretare, conchiudono perciò, che la concessione si debba estendere, a tutte le specie, che sotto nome di Giuridizione sono contenute.

La seconda parte, che stringa maggiormente, è questa è una prescrizione non solamente di 30. o 40. anni, ma di tempo immemorabile, e ch'eccede la Centenaria, contro della quale non, è legge: che ametta la restitut.^ne del tempo, et pregiudica non tanto alli particolari interessi, ma alli Publici del Prencipe, et à quelli delle

Chiese istesse, le quali hanno Privileggi amplissimi.
Terzo pare anco, che levi le dubietà la decisione dell'Ecc.mo Senato 1436. 9 Maggio, per la quale vien dichiarito, che quand occorerà alcun caso Criminale nelle Giurisdizioni di alcun Prelato, Castellano, ò Communità della Patria, la cognicione di quello debba aspettare alli medesimi Giurisdicenti.
Quarto danno maggior forza all'oppositioni l'altre due decisioni dell'anno. 1545. 15 Feb.ro et 1547. 22. Agosto fatte in Giudicio frà li Ambasciatori del Parlamento da una, e quelli della Città d'Udine con l'Avocato Fiscale dal altra, nella quale fù dal l'Ecc.mo Senato espressamente terminato che fossero li Feudatari conservati in quelle Giurisdizioni et antiche consuetudini, nelle quali erano stati fin à quel tempo.
Si aggionge per quinto la parte 1587. con l'Investiture ottenute in quei tempi dagli Ill.mi Sig.ri Proveditori sopra Feudi.
Et finalmente per sesto s'oppone, che le ultime Investiture ottenute l'anno 1620. furono concedute con un precedente rigoroso esame di tutte le ragioni dei Feudatarij. onde pare, che non debbano, ne possano per Giustizia esser ritrattate.
Queste sono le opposizioni le quali in universale riguardano l'interesse di tutti li Feudatarii.
Pare anco, che vengono considerate alcune altre da parti

colari Giurisdicenti, ma sopra queste io non intendo d'estendermi con particolari risposte in questo luogo, ma (se mi sarà commandato) lo farò poscia facilmente, con altra occasione.

Tutte le sopradette opposizioni, et ciasceduna per se stessa sembrano, non si può negare molto valide, ed efficaci; ma però se col proprio termine di ragione sono considerate appare chiara la verità in contrario.

Et cominciando dalla prima, che à prima faccia pare una machina quasi inespugnabile mentre viene apportato esser la più commune opinione de Dottori, che nella concessione fatta dal Prencipe di alcun Feudo cum Iurisditione s'intenda la concessione anco col mero, e misto Imp.°, Dico, che nel presente caso de Feudi, e delle Giurisdizioni del Friuli, la detta opinione de Dottori non può aver luogo e deve esser stimata poco valida la ragione da loro considerata, perchè questa resiste all'espressa mente, e volontà del Prencipe, che concesse l'Investiture, e perche all'opinione de' Dottori, e contraposta la decisione espressa di tutti li Prencipi li quali (nel presente caso specialm.te) debbono esser anteposti à quante opinioni de Dottori siano stato, quando anche la ragione non favorisca il senso delli Prencipi la volontà de quali fu sempre per ragione stimata nella concessione de Feudi, nella quale

secondo le regole insegnate da tutti li Giureconsulti propriamente stat pro ratione voluntas.

Ma per discorrer anco sopra la ragion fondamentale ad=dotta da alcuni Giure Consulti in contrario, dico primieramente, che contro di loro hanno disputato, e sostenuto opinione diversa frà gli altri preclarissimi Giure Consulti Bal: Aug:, et Iason li quali asseverantemente affermano, che nella Concessione fatta dal Prencipe, del Feudo cum Iurisd.ne semplicem.te non s'intende concesso il mero, e misto Imperio, secondariam.te io dico, che la ragione consi=derata in contrario, cioè, che le grazie de Pren=cipi si debbano ampiam.te estendere, fondati per aventura, perchè le volontà degli uomini si dimo=strano, e con parole espresse, e con interpretativa estensione, e perche, è un'istessa la virtù del ta=cito, e del espresso, dico che la regola sopradetta, e ragione considerata non può esser adatata all' caso delle concessioni dell'Investiture, (nelle quali il Prencipe non presta semplicem.te l'assenso) nel qual caso à luogo la regola, che par est virtus taciti et expressi), ma concede egli potestà di giudicare, che è cosa diversa dal semplice assenso, nel qual caso è regola certa di ragione, che non basta il tacito consenso, mà è necessaria la conces=sione espressa, siccome anco l'istessa ragione prescrive, che quando in alcuna azzione si riceve la licenza

da chi può concederla, non si pressuma già mai concessa, per tacito consenso, ma deve apparire la licenza espressamente dichiarata.
In oltre quando si procura d'investigar qual fosse la volontà di alcuno da principio, ciò si argomenta dalle azioni posteriormte da lui fatte; onde veden=dosi manifesto nello particolare dell'Investiture concedute à principio alli Feudatarij del Friuli, che dalli Patriarchi, è stato posteriormte dichiarito, che non fù lor mente, che il mero Impero po=tette da Feudatarij esser essercitato, si rende certa, et espressa la loro volontà, sicchè non, è bisogno di disputa sopra la tacita interpretazione, o esten=sione di quella. Et così resta risolto questo pmo Capo così con la risputtatione fondamentale della ragione de Giuri Consulti, come maggiormte con l'e=spressa dichiaratne fata da tutti li Prencipi, e da medesimi Patriarchi. La seconda oppositione circa la prescrizione pare certo molto potente, essendo che non hà dubbio, che la giurisdne si può acqui=stare anco cola prescrizione. Questo fondamento però presto si rissolve; Perciochè siccome non si nega la condutione, che la Giurisdne si acquisti in uno dei due modi, ò con Privileggio espresso, o con la prescrizione, la quale hà forza di titolo, e di Privileggio, così per costante anco s'afferma, che questa hà luogo quando non appare il titolo del=

la prima concessione, ma ritrovandosi questo ch'è certo cessa quello della presuntione, che è presunto e per conseguenza cade ogni possesso, ancorchè per tempo immemorabile essercitato; Il che frà gli altri viene mirabilmente esplicato dal dottissimo Feudista Napolitano Camilo Corti nel suo trattato Feudale con queste parole: Illud perpetuo menti tenendum erit quod ubicumque constaret de Originali titulo concessionis et ille titulus esset invalidus, et nullus, vel vitiosus, prescriptio, et usus immemorabilis ex vi illius tituli invalidi nihil operatur, et ex hac causa in Tribunali Regiæ Cameræ quamplures Centenariæ cum omnibus requisitis iudicatæ fuerunt nullius roboris.

Sì che avendo noi fatto constare l'invalidità del titolo de Feudatarij, cade ogni ragion di presuntione da loro in contrario allegata.

Circa la terza oppositione io confesso aver per alcun tempo auto qualche dubbio, che per le Ducali 1436 9 maggio fusse stata dall' Ecc.mo Senato concessa autorità ai Feudatarij di giudicare casi d'ogni qualità anco spetanti al mero Imp.o, ma avendo io poscia fatto sopra quella il dovuto riflesso, hò chiaramente compreso, che la mente dell' Ecc.mo Senato non fù di concedere in quel tempo ai Feudatarij maggior ragion di Giurisditione, mà di conceder loro quella, che ciascun d'essi aveva. Onde se essi Feudatarij non

avevano in quei tempi la ragion della Giurisdizione col mero, e misto Imp.^o non acquistarono per la decisione sopradetta 1436. Et che tal fosse l'intentione non solam.te dell'Ecc.mo Senato, mà si può dir anco dei Med.mi Feudatarj; le parole espresse nella predetta Ducale chiaram.te lo manifesta, mentre nell'instanza dei Feudatarij essi così dimandano. Quoniam plerumque solent magnifici locumtenentes Patriæ velle cognoscere causas alicuius delicti cuius punitio contra delinquentes spectat D. D. Prelatis Nobb. Castellanis, et Communitatibus Patriæ, sub quorum, vel quarum Jurisd.ne comissum est, Ideo supplices seren.mo Dominio Venetiarum, quatenus dignetur spetialem commissionem, et mandatum facere Magnificis Dominis Locumtenentibus futuris, et presenti quod non derogent in aliquo Jurisdictioni, et approbatis consuetudinibus ipsorum Dominorum Prelatorum, et Communitatum. Et nella decisione nella med.ma Ducale si dice = Volumus quod Denuntias factas nostro Locumte.ti de malis Commissis in Jurisdit.ne alicuius Patriæ si ipse Locumtenens requiretur, ipse remittat illam ad Jurisdictionem, cui spectabit.

Si considerino dunque le parole dell'Instanza dei Feudatarj, mentre addimandano, quod non derogent in aliquo Jurisdictioni, et approbatis consuetudinibus, e da questa chiaram.te appare, ch'essi pretendevano

solam.te la conservazione delle loro ragioni, Giuri-
ditioni, e Consuetud.ni nè si deve estendere la conces-
sione à maggior intelig.za dell'istessa dimanda, poi-
chè nella detta decisione si dice; Remittat ad Ju-
risdictionem, cui spectabit. sicchè non si può da
questo argomentare, che la seren.ma Repub.ca avesse è
dichiarato, che à tutti li Feudatarj spettasse
la Giuriditione del mero, e misto Imp.o, perchè con-
fermò solam.te quella ragione di Giuridicione, che
ciascuno aveva. Per corroborazione di che si esa-
minino ancora le parole del secondo Capitolo della
med.ma Ducale, dove per nome del med.mo Parlam.to
si fà separata instanza, per la conservazione della
Giuridizione, col mero, e misto Impero, che aveva
la Città di Cividale, et l'istanza espressa nel
secondo Cap.lo fu fatta con le seguenti parole =
Secundo supplicetur eidem seren.mo Dominio nostro
Venitiar., quod provideat, quod Jurisdictio meri, et
mixti Imperij quam habet nostra Communitas Ci-
vitatis Austriæ in omnibus, et per omnia observetur
Et nella decisione dell'Ecc.mo Senato si esprimono que-
ste parole = Ad secundum respondemus, quod su-
mus contenti, quod Jurisdictio meri et mixti Im-
perij servetur communitati Civitatis Austriæ.
Ora dico io se nella p.ma supplica del Parlamento fosse
stata compresa la Giuridizione col mero, e misto
Imp.o sichè à tutti li Feudatarj Prelati, Castellani, e

e Communità fosse conservata; non era bisogno di altra particolar supplicazione separata con espressione di mero, e misto Impero, per la Communità di Cividale; essendo cosa certiss.ma, che in quei tempi, ed all'ora, che fu fatta la suddetta deliberazione nel Parlamento, Cividale era compreso nell'altre Communità, che intervenivano nel Parlamento stesso. Onde resta rissolta affatto questa terza opposizione.

Così la rissoluzione di questo terzo Capo resta abbatuto anco il quarto, circa le decisioni 1545., 1547; nelle quali altro non si dice; se non che siano conservate le Giurisdizioni, e le consuetudini approvate. Onde fa bisogno, che sia prima conosciuto, quali consuetudini, e quali Giurisdizioni fossero à quei tempi approbate.

Quanto al quinto, e al sesto Capo delle opposizioni sopradette si risponde, che non ostano le Investiture 1587. e 1620, perchè in ogni tempo, che sia fatto costare à sua Seren.ta, che la qualità di Giurisdiz.ne in quelle specificata sia stata dalli Feudatarij usurpata si rendono le dette Investiture ipso Iure nulle, così per disposizione di ragione commune, come per terminazione del Ecc.mo Senato. Perciochè quanto alla ragione Commune le Investiture si considerano in due modi; cioè si considera la p.ma Investitura secondo la quale devon

esser regolate tutte le susseguenti, e si considerano queste come rinnovazioni, o propriamente confermazioni delle prime, nè per le susseguenti s'intende giammai derogato alle prime, anzi secondo l'oppinione di tutti li Feudisti, quando nelle seconde Investiture fosse stata fatta alcuna alterazione; ancorchè con l'espressione della Clausola, ex certa scientia se però apparisce; che il Prencipe ò fosse stato ingannato, ò per errore avesse fatto esprimere la detta Clausola; ciò non apportarebbe alcun pregiudizio al med.mo Prencipe, sichè fatto egli capace della verità, non facesse la regolazione delle posteriori Investiture; Perciochè simile Clausola non è mai pregiudiciale al Prencipe, massime quando egli non ha avuto notizia delle cose, e probabilmente ha potuto havere di quelle ignoranza. Nell'Investiture però sopradette non appare la sudetta Clausola espressa, onde tanto meno si può dire, che abbiano quelle potuto portare alcun pregiudizio alle Pubbliche ragioni.

In quanto poi, che per leggi della Seren.ma Repubblica l'Investiture concedute l'anno 1587, e 1620; quando esse siano conosciute alter.te dalle prime, non siano punto pregiudiciali alle raggioni di S. Serenità; si vede ciò, per esser stato più volte dichiarato dall'Ecc.mo Senato, e particolarm.te nella parte 1563 C. 20 Dec.bre si dice, che li usurpatori de

Beni Feudali non possono in modo, ò per tempo alcuno pretender beneficio, ne valersi del Favor delle leggi 1496; et 1506. Et l'anno 1581 @ 20 Marzo fu dall' Ecc.mo Conseglio di dieci terminato nella decisione fatta frà la Città di Udine, et li Castellani sopra il terzo gravame della Città, che fossero si osservate le consuetudini circa il giudicare le Cause Criminali, mà con la condizione espressa nel p.mo Capitolo d'essa decisione nel quale fu dichiarato, che li Castellani dovessero nel Termine di sei mesi susseguenti presentare l'antiche loro Investiture da esser esaminate coll' informazione dell' Illu.mo Sig.r Luogotenente di Udine, e dell' Avocato Fiscale di essa Città, altrimenti, che quelli, che non havessero ciò fatto s'intendessero non aver la Giurisdizione; il che si vede, che non sia mai stato formalmente esseguito. Si aggionge la decisione dell' Ecc.mo Senato l'anno 1587 @ 29 Maggio la quale espressamente dichiara, e risolve ogni dubbio, dicendosi in essa queste formali parole „ che siccome fu sempre mente della Republica nostra di conservare alli sudditi nella Patria del Friuli tutte le raggioni, che avevano inanzi l'anno 1420; così essendo conosciuto „ conveniente, che alle ragioni della Signoria sua „ non sia fatto pregiudizio alcuno, ritrovandosi per

„ ciò: l'antiche Investiture di chi possedeva Jure
„ Feudi anco avanti il tempo sudetto, siano con=
„ fermate; mà non si ritrovando siano li succes=
„ sori legitimi investiti di nuovo senza pregiudizio
„ della Signoria Nostra, se in alcun si ritrovassero
„ le antiche Investiture.

Dalla quale santiss:ma legge si comprende, che la mente del Ecc:mo Senato fù sempre; che li Feudi siano regolati secondo il tenore dell' antiche Investiture ottenute avanti l'anno 1420; così anco manifestamente appare, che non furono queste presentate nel tempo della rinovazione fatta l'anno 1587. Onde da tutte le sopradette considerazioni si vedono esser state risolte quelle opposizioni, che per parte delli Feudatarij possono esser portate, sicche resta chiara la Conclusione circa l'usurpazione di sopra stabilita.

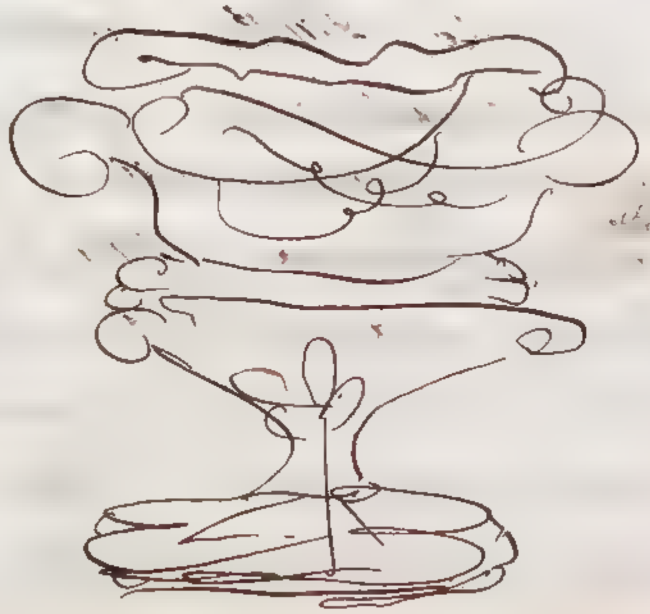

Della Informazione delli Feudi
Parte Terza

Presuposto l'usurpazione delle Giurisdizioni col mero, e misto Imperio fatta da quei Feudatarij nel l' Investiture dei quali non appare da principio espressa la concessione nel modo, che è stato da Noi considerato nella precedente seconda parte dobbiamo in questa terza apportare li pregiudicij da quelle venuti alli Publici interessi i quali pregiudicii diremo noi versare circa tre Capi principali cioè

Circa {
La dignità dell'Ill.mo Rappresentante la Ser.ma Republica
Le Publiche utilità
L'Amministrazione della Giustizia
}

Dignità del' Rappresentante il Prencipe chiamo io quella suprema potestà di Giudicare le sostanze, e la vita degli uomini, la quale fu dall' omnipotente mano di Dio conferita propriamente al solo Prencipe; come à suo vizegerente in questo mondo.

Onde d'essa nel suo Canone si dice - A Deo potestates hominibus fuerunt concesse, et per vindictam noxiorum Gladius fuit permissus, ut Dei in malefactores ministri exciterent.

Et per mostrare, che questa così degna potestà si appartenga solamente al Prencipe, più appertamente lo dichiarano gli stessi sagri canoni, dicendo; Regium officium, est proprium facere Iudicium, et liberare de manu calumniantium vi oppressos, et Peregrinis, et viduis, qui facilius opprimuntur à Potentibus praebere auxilium.

Quindi perciò l'Imperatore Federico Secondo in una Costituzione del Regno di Napoli chiamò questa potestà Decus, et Ornamentum Regale.

Che questa potestà dunque così eminente fra le Regali prerogative principalissima, e risplendente sia esercitata indifferentemente da tutti li Feudatarij del Friuli, e che l'Ill.mo Sig.r Luogotenente non giudichi casi Criminali, che di sole quarantacinque Ville, e queste per aventura le più misere dell'altre pare per certo esorbitante, e contrario ad ogni ragione. Perciochè Regalia in inferiori à Prencipe exorbitant à iure communi et ideo non sunt trahendae concessiones in consequentiam. Quindi per ciò dicono li savij, che dignitas villescit in turba, sicche secondo l'opinione d'Aristotile quando

si divide la Giurisdizione in più parti, si di=
minuisce la pub.ca dignità, la quale dalla
moltitudine de Giurisdicenti riceve notabile
detrimento, e perciò dicono anco li Giure Con=
sulti Feudisti, che non può il Prencipe con=
ceder in Feudo quantità tale del suo stato,
che da simile Infeudazione la sua dignità
riceva lesione notabile, anziché li medemi
Giure Consulti aggiongono, che se le aliena=
zioni sono fate dal Prencipe in Feudo, e
di Giurisdizione anco con la riservazione al=
la sovranità solam.te che simili alienazioni sono
invalide, come pregiudiciali alla dignità
del Prencipe; et tanto stimo dover bastar
d'aver accennato circa questo primo Capo.

Circa il secondo veram.te della Pub.ca utilità dirò
questo solo, chi essendo per disposizione di ra=
gione dovute le pene delle Condanne alli
Giurisdicenti del luogo senza, che di quelle
il Prencipe ne abbia alcuna parte. Per=
ciò la Camera Fiscale resta priva di questo
utile, essendoche le sudette condanne fu=
rono sempre, e sono proprie delli Giurisdicenti
siccome, e notorio; Et pure la decisione del=
l'Ecc.mo Senato del 1439, la quale terminò,
che siano quelle dovute alla Camera in
quella guisa, che erano prima dovute alla

Mensa, o Camera Patriarcale sopra di che, non estenderò più oltre bastandomi aver ciò accennato all'infinita sapienza di sua Serenità.

Et passando al terzo Capo dei pregiudicij, il quale concerne l'amministrazione della Giustizia, ch'è parte essenzialissima del buon governo di tutti li Stati, dico, che quella deve esser amministrata da persone intelligenti e disinteressate, et è per ciò protitto santamente per legge di questa Serenissima Repubblica, confermandosi in ciò con quella della ragione commune. Che non possa esser alcun Giudice, Assessore in quella città, o Patria della quale egli è nativo, ad ogni modo però non si può negare, che quasi tutta la Patria sia Giudicata da Giudici Paesani; quali sono perpetui, ed è cosa notoria, che per la più non sono molto atti, avendo essi poca educazione e minor esperienza, che sono le parti più singolari, e più potenti, per la retta amministrazione, la quale essendo da Feudatarii in questa Patria amministrata in prima, et in seconda Instanza. Io non parlarò circa la prima avendo li mesi passati la Publica sapienza terminato sopra ciò la contesa, che vertiva trà la Città di Udine, e la Patria, perchè sarebbe temerità la mia (sebbene io hò gran dubbio, che le raggioni Publiche del Tribunale

dell' Illu=mo Sig=re Luogote=te: non siano state rap=
resentate con quel termine, che ricercavano
li Pubblici interessi, massime circa la Giuridizione
del mero, e misto Impero, e circa quella consue=
tudine dichiarata dall' Ecc=mo Consiglio di X=ci (l'an=
no 1581:) Ma tralasciando li pregiudicii di det=
ta prima istanza, mi appigliarò a quelli della
seconda, circa le p=me appelazioni, le quali sono
state introdotte in quasi tutti li Tribunali del=
li Giurisdicenti della Patria è pure non vi è
legge alcuna, che le conceda, anzi ne anco à
quelli, che hanno nelle p=me Investiture l'espres=
sa concessione del mero, e misto Imp.°; ponno per
ragione aspettare le d.te prime Appelazioni, se
in queste non appajono nell' Investiture nomina=
tam=te specificate. Et questa Conclusione è Com=
munem=te abbraziata dai più celebri, e famosi
Giurisconsulti, e da loro comprobata con raggioni
fondatissime, con gravi auttorità, e con l'essem=
pio de Maggiori Prencipii della Cristianità; dicen=
do frà gli altri Didaco Covaruvia, che nel Regno
di Spagna dove sono molti SS=ri di Castelli, con
tutto che nelle loro Investiture sia espressa la
concessione del mero, e misto Imp.° non perciò
anno essi la ragione delle p=me appelazioni, le quali
doppo la sentenza della prima Instanza si de=
volvono ipso iure al Tribunale Regio soggion=

gendo il med.mo Didaco, che sono nel Regno di Spagna alcuni puochi Feudatarij li quali per Privileggio espresso si chiamano Primati per cagione, che ad essi aspettino le pr.me appelazioni nella loro Giurisdizione, et anno questi maggior grado degli altri Feudattarij et il simile osservasi anco nel Regno di Napoli, et in quelli di Sicilia. Attestano Marino Freccia, e Camillo Borello prestantissimi Giure Consulti di quei Regni si come viene il med.mo affermato osservarsi nello Stato del Seren.mo Duca di Savoia da Amadeo da Ponte accutissimo, e legatis.mo Dottore del Piamonte li quali tutti Giuri Consulti concordem.te soggiungono, che per ragione di buon governo li Prencipi devono esser molto parchi nel conceder alli Feudatarij le pr.me appellazioni, perciochè nel concederle rendono più difficile il ricorso de sudditi al Rappresentante il loro Prencipe.

Mà che occore, ch'io vada mendicando dottrine, e leggi de Prencipi Stranieri, se dal Ecc.o Conseglio di X.ci è stato ben due volte espressamente determinato l'una fù dell'anno 1549 @ 7 Maggio udite in contradittorio Giudicio gli Ambasciatori del Parlamento, quelli della Città di Udine, e l'Avocato Fiscale d'essa Città da una e gli Ill.mi Sig.ri Co.i d'Aviano dall'altra, dicendosi nella dicisione

questa formali parole: Et col Consiglio Nro
et Zonta, dicemo, che l'intenzione nostra è
che non ostante sospensione alcuna, che
vi fosse stata fatta dagli Avogadori nostri
di Comun, le seconde istanze si devolvan
immediate a Voi.

L'altra decisione fu quella dell'anno 1581 in
contradittorio Giudizio tra gli Ambasciatori
della Città di Udine, e quelli del Parlamento
nella quale terminazione si dice, che li
Giurisdicenti del Friuli li quali pretendevano
la ragion dell'Appellazione dovessero nel
termine di mesi sei presentar li loro Pri-
vileggi ovvero le loro antiche consuetudini, altri-
menti passati li detti sei mesi, quelli non
avvendo fatto constare le ragioni loro s'in-
tendessero non aver tal Giurisdizne onde non
avendo quelli già mai mostrato legitimamente
dovrebbero esser dichiariti decaduti dalle loro
raggioni circa le appelazioni, l'abuso delle qua-
li, è veramente gravissimo pregiudiciale non
solo alli Publici interessi, quanto, à quelli
anco de' sudditi, li quali perciò sono anco stan-
ghaggiati in diversi Tribunali prma, che aver
il ricorso al Rappresentante il loro Principe.
Circa il qual interesse de sudditi nella presente con-
siderazione, che facciamo sopra l'amministra-

zione della Giustizia, io avevo fatto pensiero di passar sotto silenzio li danni, che tal volta ricevono essi sudditi dai ministri di alcune Giurisdizioni massime nelle formazioni dei Processi Criminali, perchè pare, che questa considerazione riguardi più tosto il particolare, con tutto ciò non voglio tralasciar due Cause principali dalle quali provengono molti disordini l'una, è che in alcuna Giurisdizione si sogliono vendere al più offerente gl'offici ò siano di Giudice, ò di Cancelliero, ò di ministro, onde coloro, che le comprano non fanno ciò per Zelo di amministrar Giustizia, ma per fare avanzi nel ministerio, volendo con tal maniera (oltre il rimborso dei danari sborsati) sostenere anco le loro Famiglie. Il che non può succedere, che con danno, e forte rovina de poveri sudditi. Et sebbene altre volte sono stati castigati simili ministri dagli Ill.^mi S.^ri Luogoten.^ti ad ogni modo però li danni sono stati quasi irremediabili. La seconda cagione de sopradetti disordini proviene dalla puoca intelligenza, e dalla pocca sperienza, che anno li Giudici deputati da alcuni Giurisdicenti, mentre in molti luoghi si vedono assistere con titolo di Capitanij ò di Giudici li servitori attuali de medesimi Giurisdicenti, Persone, che

ne per natura, ne per altra qualità sono at
ti à simili ministerij, E ben vero, che in mol
ti altri luoghi li Giurisdicenti deputano per loro
Giudice alcun Jurre consulto della Patria, o
della Città.

Due altri disordini, circa l'interesse de' sudditi
sò io praticharsi in alcune Giurisdizioni, a
quali parmi, che sia necessario, che dal su-
premo Prencipe sia con opportuno rimedio pro-
visto.

L'uno è circa li Depositi, che talvolta conven-
gono farsi ad alcuna delle parti nel progresso
delle liti nell'officio de' Giusdicenti, perciò
che alcune volte è avvenuto, che dopo fi-
nito il Giudicio, e spedita la Causa, nel vo-
ler porcia levar li danari depositati li pove-
ri Interessati hanno incontrato molte diffi-
coltà poste loro dal Giurisdicente medesimo
che aveva riceuto il deposito, e dai Cancellie-
ri appresso de quali era quello stato fatto,
èt ha bisognato, che l'Ill.mo Sig.r Luogotenente
con mano Regia ne faccia la reintegrazione
èt il rimborso.

L'alto disordine di non minor importanza, e che
in alcune Giurisdizioni, è stato introdotto, il se-
questrare li Carri, e gli Animali, mentre tran-
sitano per li luoghi della loro Giurisdizione, e

simili sequestri si fanno senza precedente cognizione di Causa, e senza citar il povero viandante avanti il suo Giudice competente. Per la qual cosa egli è necessitato à fermar il Viaggio nel luogo del sequestro, et ivi consumare inutilmente i giorni, e le settimane super aere debendi, vel non debendi, o veramente pagare indebitamente, e così nel uno, e nel altro caso ricevono notabilmente danno. Et sebbene è decisione espressa, che simili sequestri fatti nei Carri, e negli Animali particolarmente quando sono di transito, non possono esser conceduti da alcuna Giuridizione, ad ogni modo però se ne vedono ogni altro giorno esempij; onde l'applicare sopra ciò anche rimedio conveniente per correzione di simil abuso, sarà effetto proprio, e di Giustizia, e di Carità. Et tanto stimo dover bastare circa la Considerazione di questa terza Parte.

Dell'Informazione dei Feudi

Parte Quarta

Quando io era per accingermi ad esplicare la proposizione da me fatta in quest'ultima parte, la quale versa circa la regolazione dell'Investiture, io sono stato molto tempo con l'animo sospeso se io doveva ò se mi era lecito il far sopra ciò alcuna considerazione parendomi che potesse essermi ascritto a troppa presunzione il voler discorrer sopra particolar materia, la quale è cibo proprio della sapienza del Prencipe; a cui s'aspetta il considerare, et il discorrere se si passa per atto di Giustizia, e se convenga per ragion di buon governo dopo un corso così longo di tempo regolare, e riformare quegli abusi li quali ancorchè tali fossero conosciuti, pare che con una inveterata consuetudine abbiano acquistato ragione di questa pretensione; onde la loro regolazione avesse parere cosa riprovata così dalla legge di ragione commune, dicendo il legista: Minime sunt mutanda quae interpretationem certam habuere, come dai documenti

politici, trà quali fu molto singolare quello, che diede Augusto al Senato di Roma dicendoli Ut leges firmiter tenerent, nec quidquam in illis mutarent, nam quæ eædem semper manent, et si sint non nihil vitiata, meliora tamen sunt iis, quæ subinde, quamvis in melius innoventur.

Ma avendo poscia fatto la dovuta considerazione sopra la graziosa commissione datami dell'Ecc.^mo Senato, dal quale mi venne incaricata la perfezione del libro da me intrapreso nella materia de Feudi come grandemente utile, e necessaria per vantaggio de Publici interessi ho perciò giudicato convenirsi al mio debito di adempire tutte le propisizioni da me fatte con quelle considerazioni che possono provenire dalla debolezza del mio ingegno avvalorate però da un divotissimo, e zelantissimo affetto come fedel suddito, e ministro verace di un tanto Prencipe.

Onde ripigliando l'una delle due proposizioni discorrerò semplicemente, se per atto di Giustizia distributiva possa il Prencipe dopo un lungo corso di tempo restituire li Feudi, et le Giurisdizioni nel p.^mo loro essere, lasciando io le proprie considerazioni circa la ragione del buon governo a chi per aventura con maggior felicità di discorrere, et con vera esperienza di governi politici, ino

far conoscere quanto giovevole sia al Prencipe per la conservazion de' suoi Stati l'innovare, et il ridurre alla primiera loro osservanza gli ordini, e le leggi abusate, mediante una giusta, e puntuale dimostrazione, che ne lasci memoria à Posteri per lungo tempo.

Dico dunque, che presupposte l'usurpazioni fatte da Feudatarij della giurisdizione del mero, e misto Impero, conviene assolutamente per atto di giustizia al Prencipe il restituir quelle nella primiera loro forma senza riguardo alcuno ò di lunghezza di tempo, ò di alterazione, ò d'altre forme d'Investitura fatte da chi si voglia.

Per fondamento della qual Conclusione io considero principalmente quello, nel quale convengono tutti li Feudisti; cioè; che nella materia Feudale si attende il tenor della prima Investitura, la quale si dice esser la radice, et il fondamento di tutte le altre le quali secondo quella si devono intendere, et interpretare; Et per ciò convengono concordemente tutti li Giure Consulti, che per conoscere la propria natura, e la qualità vera del Feudo si debbano ponderare bene li patti, e le condizioni espresse nella prima Investitura, contro la forma della quale, se nelle susseguenti fosse stato o per errore ò

per malitia fatta alcuna alterazione, sicchè, per questo fossero mutati li patti, e le condizioni della prima, non si deve però haver in tal caso alcun riguardo alla mutazione fatta, ma debbano le sus-seguenti esser regolate conforme in tutto alle pri-me, non solamente nella forma sostanziale de patti, e delle condizioni, ma nell'espressione, e nello stesso stile litterale. Et perciò disse notabil-mente fra gli altri il dottissimo Baldo, che nella materia Feudale, si deve aver riguardo alla for-ma originale dell'Investiture, la renovazion delle quali essendo stata introdotta dai Prencipi per confermazione, non deve ella servire per deroga-zione delle prime, e per ciò dobbiamo concludere con tutti li Feudisti, che le parole dell'ultime Investiture si devono intendere, et interpretare in tutto secondo la natura particolare della prima.

Il che tanto maggiormente deve dirsi in quelle dei Feudi, e delle Giuridizioni del Friuli, quanto, che in quelle concedute dai Rappresentanti la Serenissima Repub.ca; si vede espresamente dichiarato, che la loro mente non fù mai di voler concedere nuove Investiture, et meno far alterazione di patti, e di condizioni mà semplicemente di rinovar quelli, che prima erano stati conceduti dai Pa-triarchi. Il che si comprende manifesto dalla Clau-sola inserta in tutte le Investiture ottenute dopo

la volontaria Dedizione della Patria sotto il feli:
ciss.mo Dominio di questa Serenissima Republicha,
mentre in quella si dica = Eo iure, quo antea
recognoverunt a Rev.mi Patriarchis. –

Per la quale appar chiaro, che l'intenzion Pubblica
fù di confermare semplicemente, e non di aggiun:
gere maggior ragione alli Feudatarij. Onde non
conviene al termine proprio di Giustizia, che da
questa confermazione si cavi una estensiva in:
terpretazione, la quale cagioni effetti in tutto con:
trarij all'istessa Publica volontà; perchè sarebbe
propriamente confondere il termine d'interprettare
la volontà del Prencipe, con quello di estender l'in:
telligenza dell'istessa volontà, che sono fra loro
diversi e Contrarij affatto. Anzi che soggiungono li
Giure Consulti, che se nelle seconde Investiture
appar alcuna diversità dalle prima alle quali
il Prencipe ebbe senso, che quelle si confermassero
si presume, che il Prpe ò sia stato ingannato, o
che per dimenticanza si sia lasciato indurre à
conceder la seconda contro la quale presuntione
dicono li med.mi Giure Consulti non si concede alcu:
na prescrizione.

La sopra detta verissima conclusione universalm.te da
tutte le Scuole de Iuri Consulti abbraciata si ve:
de anco esser stata da tutti li Prencipi in ogni
tempo approbata, non ostante alcuni, benchè longhiss.

simo corso di tempo, e non ostante alcuna rità Clausola, che nelle seconde Investiture fosse stata inserta ancorche si dicesse ex certa scientia, di che ne abbiamo portato le Dottrine di sopra nel fine della seconda parte, nel Verso, la seconda opposizione: Et ne potrei anco in questo per maggior corroborazione apportare infiniti essempij di molti Prencipi, quando io non mi avedessi, che ciò fosse per riuscir di molto tedio, e fusse affatto superfluo. Non devo però restar di riferire due da me stimati molto proprij et addatatti alla materia di cui si tratta al presente l'uno, e di alcuni Castellani nella Francia, e l'altro individuo di alcuni Castellani del Friuli.

Rifferisce Gud.= Papponio Giure Consulto Francese, che in quel Regno sono Castellani di due qualità, altri dei quali riconoscono il Feudo dai Baroni, et altri il riconoscono immediatamente dalla maestà Regia, gli uni, e li altri però per forma delle loro antiche Investiture anno facoltà di giudicare in Cause Civili solamente e con limitata Giurisdizione fino à soldi 60. Alcuni di questi Castellani l'anno 1573. avevano ottenuto da sua Maestà, certa concessione alterata, in virtù della quale esercitavano la Giurisdizione non più limitata, mà assoluta in tutte le Cause tanto in Civile; quanto in Criminale. Gli

Avvocati Fiscali di quella Corte avveduttisi dell'u-
surpazione fatta da Castellani, proposero contro
di loro nel Parlamento la regolazione della su-
detta concessione asserendo, che la mente di sua
maestà non era stata d'estendere, et ampliare
la loro auttorità, ma solamente di confermarla.
Li Castellani diffendevano con lo scudo dell'ulti-
ma Investitura ottenuta dal deffonto Rè, e sopra
quella appoggiavano le loro ragioni. Finalmente
essendosi trattata la Causa fù da questo terminato,
che le Giurisditioni de Castellani dovessero esser
riformate, et ritornate nel primiero loro stato
non ostante la Concessione fattali da S. M.tà, es-
sendo anco li med.mi Castellani stati condannati
in tutte le spese della Causa.
Nel Friuli è un essempio poi notabilissimo con-
tro li Co: di Polcenigo li quali mentre avevano
fatto inserire nella rinovazione delle loro Investi-
ture la Clausola con mero, e misto Imperio, la
quale nelle prime non si vedeva espressa, li
Communi di quella Giurisdizione, addimandarono
la regolazione di quella Investitura avanti l'Ill.mo
Sig. Luogoten.te di quel tempo, dopo la for-
mazione di voluminoso Processo, dovendo sua Sig.ria
Ill.ma sopra quello proferir sentenza, stimò per sua
prudenza dover delegare la sudetta Causa al Dotti-
ssimo Giacomo Alvarotto preclarissimo Feudista di

quei tempi, dal quale fù con molta maturità estesa la sentenza con fondamenti giuridichi avendo quel prestantissimo Giure Consulto terminato, che le sopradette Investiture del Co: di Polcenigo dovessero esser riformate; sicche per quelle agli uomini, et ai Communi di quel Contado non fosse apportato alcun pregiuditio.

Questa sentenza in forma di consulto decisivo è registrata frà li Consigli Feudali d'Albertto Bruno nel Cons: 57, il quale comincia: In Causa, et questione Vertente coram magnifico, et spectab: Locumten.te Fori Julij.

Parmi adunque d'aver fino à questo segno assai fondatamente fatto conoscere, che per atto di Giustizia deve il Prencipe restituire nella prima loro forma l'Investiture senz'alcun riguardo di lunghezza di tempo, e di alterazione di altre forme. Il che tanto magiormente deve farsi nella presente occas.ne, quanto che chiaram.te habbiamo fatto conoscere; che all'atto di Giustizia sono unite la riputaz.e, e l'utilità Publica.

Restarebbe, che per adempire pontualmente le propositioni da me fatte sopra l'Investiture de Feudi Giuridizionali io acennassi in questo luogo alcuna cosa circa il modo della loro reintegraz.ne, ma perchè io conosco questo punto, troppo sproporzionato alla mia imbecilità con un riverente silenz.

zio starò ammirando le santissime deliberazioni della Publica sapienza bastando à mè l'aver rappresentato al medico un corpo gravemente infermo, con le cagioni vere dell'infermità, che sono l'alterazione dell'Investiture, e di averli fatto conoscere gli effetti pessimi, che da quella sono venuti. Spero, che dalla Publica sapienza saranno applicati li rimedii proporzionati, e medicine risolutive, et presà per sbarre alle nove radici prescritti ordini, e regole preservative, per rimediare in un stesso tempo ai mali passati, e per chiuder il passo agl'inconvenienti futuri.

Io non aggiongo in questo luogo alcun altra considerazione circa li Feudi semplici Censuali, siccom'era stato proposto da me a principio, perciòche avendo l'Ecc.mo Senato nella Ducale 22 Dec.bre 1629, incaricato all'Ill.mo Polani, che con ogni suo spirito dovesse penetrare, con quali mezzi, e vie, che perciò fossero parute spedienti, se ne fossero stati occultati, e in altra maniera usurpati, stimai ottimo mezo per venire in cognizione di questa verità il praticar l'Affitto di Corte, e metter io stesso la mano nella piaga, siccome feci io stesso insieme col Sig. Dottor Rossi, con la qual occasione scoperti li molti, e gravi disordini, et li abusi pregiudiciali alli Publici interessi introdotti dalli Possessori di essi Feudi, diché avendo io con una mia scrittura

fatto consapevole l'Ill.mo Sig.r Federigo Sanudo
è da lui esserido quella stata trasmessa nell'Ecc.mo
Senato fù poscia dalla somma Prudenza di V.
Serenità formata la Parte delli 17 Febraro 1633
con la quale fù data notabilissima regola alli
predetti Feudi per maggior dichiarazione della
quale fu poscia anco aggionta l'altra Parte
1635. Ca 14 Agosto —

Piaccia alla Divina Bontà, che queste mie fatiche
quali esse siano, riescano egualmente fruttuose
agl' interessi di V.ra Serenità, sicome furono
già à quelli proffittevoli le sostanze della mia
Casa, le quali nell'erezione della Fortezza di
Palma restarono tutte distrutte, sichè io possa
giustamente gloriarmi d'aver impiegato insieme
con le fortune anco ogni mio talento, et ogni
mio studio in servizio della serenissima Repu=
blica di Venezia, il che sia sempre a laude
della santiss.ma Trinità dell'imacolata Vergine,
e dell Glorioso san Marco.

Fine

L. B. G.

Ex Constitutionibus Priꝫ Fori Julij
Tempore Patriarcharum
Fol: 76.

De pœnis non exigendis vel imponendis ultra summam quadraginta denariorum vel in Festivitatibus ultra sum̄am unius Marchę per habentes Garrithum vel Jus custodiendi Festum.

Constituimus, et ordinamus, quod nulla Persona audeat pro delicto, vel malefitio commisso, vel committendo sub Garritho imponere, vel exigere maiorem pœnam Frex, achensium quadraginta sed si aliquis habeat Jus custodiendi aliquod Festum, tunc in die Festi possit pro ex fortio, vel percussione cum sanguinis effu, sione, imponere, et exigere pœnam, et pro pœna Marcham unam; qui vero contrafecerit tenatur du plum eius, quod ultra prędictas pœnas receperit, resarcire Curię Dn̄i Patriarchę.

Annotazioni fatte da Dno Daniello Fabricij sopra il suo discorso dell' Origine de Feudi del Friuli.

Parte p.ma

1. Consuetudo in Feudis principalem obtinet locum cap. § 8. in Suditis de Feudis cognitione Gail practicarum observationum Lib. p.o obs. 117. N.o 5

Attenditur consuetudo loci, in quo situm est Feudum non loci, in quo fit Investitura, si sunt inter se diverse. Bal: in Cap. p.o § si qua cont.a de pac. constit. Afflic. Dec: 256. Paris Cons. 13 N.o 18, et rubil Albert. Brunus Cons. 13. Marin Freccia de sub.

2 Feudi lib. p.o Tit. de origine Feud. n.o 5 et sequentibus. Marin Freccia de sub. Feudi

3 libro p.o titolato de Orig. Feud. N.o 58, 59 et. in Tit. de antiquis statutis sing N.o 20. Card. Ugo Hist. de Regno Sicilie lib: p.o fol 21.

4 Card. Ugo Hist: de Regno Sicilie lib. 2 — — 664 fol. 86.

5. In Privilegio Henrici III. Imp. 1040 habentur hec Verba — Per hujus Regalis Precepti paginam largimur Ecclesie Aquil.s eiusque Rectoribus, qui pro tempore fuerint omnes Episcopatus, Abbatias, Plebes, Monasteria tam Monacorum, quam Puellarum, nec non Xenodochia Castella . . . Villas . . . omnesque eiusdem Ecclesie possessiones.

6 Carolus cognomento Magnus concessit Paulino XXXVI Patriarchæ Aquileiens. multos Pagos, et Iurisdit.s in Foro Iulio, Istria, et Noriis, quas à Lodovico, Lotario, altero Carolo Federico p.o Ottone 4.o aliisque quam plurimis Imperatoribus, et Regibus Corroboratus. P.r Candidus Comment. Aquileiens. lib. 4. in principio.

7 Otto primus, et secundus Imperatores quid quid Rodoaldus sacrilegæ cædis reus inter Plavim, Liquentiam possederat Aquileiens. lib: 5, et lib: p.mo Vide etiam Candidum lib. 5.o Comment Aquileiens Ecclesiæ.

8 Federicus D. G. Rom. Imperator presentis scripti perinhibemus quod nulli eorum infeudatariis in Foro Julio, et Istria de cætero liceat occasione Mansi, vel Mansorum, quos ab Aquileg. Ecclesia feudaliter obtinere noscant sub prætextu Advocatiæ, vel occasione præscripta in his se impedire, quod Mansus cum omni iure obtineat cum verbum ipsum Vid.t cum omni iure privatas et annexas ipsis Mansis utilitates exponat. De Criminalibus causis, furtis, Castigationibus, vel similibus, quæ ad Iuditium sanguinis pertinent, vel merum, et mixtum Imperium sapiunt, cognoscere, vel temere se intromittere sine prædicti Patchæ indulgentia, vel mandato non audeant sed tantum idem Patcha, et officiales sui, quos auctoritate ordinaria, et Iurisdictionis loco vice sua da

xerit depustandos pred.^{m} Iurisd.^{m} exesceant sicat de-
cet. si quis vero contra pntis iuri Edicti prohibi-
tiones presumpserit; et in abusionis solite tenta-
men permanere, presumptores ipsos eorumq
Mansorum, sive Advocatie Feudi ingrato decer-
nimus, et indignas, maxime cum Privilegium me-
retur ammittere, qui concessa abutitur potestate.

Dat. in Castris in obsidione Brixie.

Annotazioni sopra la seconda parte

1.° Concessa Iuridictione etiam sine concessione Castri merum, et mixtum Imperium in eadem concessione venire ex eo quod concessio Iurisdictionis favorabilis sit constanter asseveramus frequentiori Interpretum consensu receptum esse modo non subsit aliqua ratio, quę . . . suadeat interpretationem Vide Covar. Pract quest. Cap. 1 N.° 10 vers. 4.

2. Interpretanda Principis mente soliti consideratio valet similitudinorum Amad. à Ponte ubi supra in fine, et num.° 71.

3 Interpretanda voluntate Principis concedentis, attendenda consuetudo loci conviciniorum. Camilli de Curtis in tractatu diversorum Iurium Feudalium vers. nunc de altera N.° 15.

4 Prò resolutione Articuli primi recurrendum est ad tenorem Investiturę. Peregr. de iure Fisci lib. p.° tit. de ijs, quę iure Fisci hab. N.° 84. Camilli de Curtis in Tract. diversorum Iurium Feudalium vers. tenor ego N.° 64 et sequen.

In declaranda Investitura venit mens Principis concedentis. Amed. à Ponte in Tractata de Cand. Cit. qui Feudum dare possit sub. N.° 71

5. Ob egregia belli, et pacis facinora in Reip.ce utilitatem preclare gesta, aliave ex causa Nobilibus Civitates, oppida, Villas Regio Benefitio collata fuerunt cum Iuridictione, mero ac mixto Imp.° Covar. Pract Quest. cap, 40. in principio.

Annotazioni sopra la Terza
Parte

1. Quando dividuntur Iurisd.s minuitur dignitas Publica, et Respub.a læditur ex pluralitate regentium, quoniam multitudine Principum varia est secundum Phil. refer Ruin. Con. 34 N.o 3 vel p.o

2. Princeps non potest infeudare, quando ex infeudatione nimium læditur principalis dignitas Amed. a Pont. in Trac. laud. Tit. qui Feudum dare possit N.o 80. ubi plures alegat.

3. Concessio Iurisd.ni meri, et mixti Imp.rii, et in proprietate, et ratione Territorij intelligitur quo ad causas appellationis Didac. Prat. quest. cap. 4. per totum, ubi latissime tractat hanc materiam, et presertim N.o 6 ubi plures auct; et iura adducit.

4. Camill' Borill' in lib. de Regno Cathal. prestant C. 39 N.o 39, et sequen. in fine

Marinus Freccia de sub. Feud. lib. 2 Auth. 13 N.o 6.

Prime appellationis cognitio non censetur concessa vassallo sub Clausola meri, et mixti Imp.rii Amed. de Ponte in Tract. de laud. Tit. qui Feudum dare possit N.o 70 ubi plura allegat.

5. Appellationum causæ non intelliguntur Concessæ in Generali concessione meri, et mixti Imperij, et omnimode iurisd.s Iacob. de S. Georgi

in Invest. Feud. & cum mero, mixtoque Imperio
N.º 9. et in verbo, et de Vassall. N.º 36, et 37
Curt. Iuni de Feudis quæ. 7 vers.

Antonius Cap: in Investit. N. Feudor.
ver. Appellationes Causæ.

Annotazioni sopra la quarta Parte

1. Bal: Cap. p.° §. p.° de Feudis guard. Dec. con: 173.

Gl. in Cap.° p.° de Feudis, non habeat propriis naturam Feudi Cap. p.° §. nulla Per quos fiat Investitura.

Paulus de Castro Con. 61. refert; et seq: Jo: Tho: Freg. in Pract. Feudali Tit. de Invest.

Plura adducit Ludov: Mol: de Hyspan: primog. lib. p.° Cap.° 8 n.° 22. Jurd. Cons. 5. Vol. p.° n.° 64 plura adducit etiam Decianus Cons. 5. 8. n.° 20. 23. 24. Id. 2 Part. Con 22 N.° 7. et seq. Vol. p.°

Bal. lib. p.° N.° 40 Vers. super c. C. qdo non potentius q.m Vide plura adducta per Ruinum con: 20. N.° p., et pleniffime Cons. 87. Val p.° Cephalus con. 35. 8. N.° 5, et 7.° Vol. 3.°

2. Confirmatio non extendit ultra qd actus sit confirmabilis. Bal. in l.° 101 - Actiones C. de appellationibus, et in Cap.° p.° in principio in Tit. per quos fiat Investitura.

3. Joannes Paponius Arres. Fran. lib. 7 Tit. p.° de Foro. Et Jurid. Arres. 40, fol. 244

Risposta alla Scrittura del R. Fabbrizio del Dr. Celso Pompeo.

[illegible]

Risposta, o Confutazione del Sig. Celso di Prampero
Qual sia la Giurisd.ne de' Feudatari
della Patria, che hanno Voce
in Parlamento.

Molte sono le prerogative che per antichiss.mi privilegij à loro benemeriti Antenati concesse dalla liberalità degl'antichi Patroni d'essa Provincia godono li Feudatari della Patria; e lungo sarebbe l'accennarli quivi solamente, non che l'ampiamente spiegarli. Mà, perche trà questi la Giurisdizione, ch'è la somma del comando tiene il primo luogo, di questa, quale ella sia si discorrerà con quella applicazione che richiede una tanta Materia, ma con quella purità che à chi scrive la Verità, si conviene. E per venire in cognizione della sua qualità, stimo neccessario il recitar primieramente le formali parole che nelle antiche Investiture si trovano inserte, poichè queste ne faranno al vivo spicar la vera sostanza della cosa concessa e dimostreranno se questa Giurisd.ne contiene in sè il Mero Imperio come lasciò scritto il Bartolo lume della ragione Civile nella l. 3. ff. de Jurisd.e omn. Jud: ad ogni modo se della medesima vogliamo farne parte, resterà la semplice Giurisdizione separata dall'Imperio all'insegnamento de Leggisti in detta l. 3. Ora venendo alle parole delle nostre Investiture in generale in queste si legge l'infrascritta forma di parole, cioè nel Concesso dell'Investit.e, mentre

il Vassallo supplica d'essere investito si dice in alcune de infrascriptis bonis feudalibus quæ in scriptis dedit, senza far espressione della qualità del Feudo. alcune poi dicono iure feudi recti, et legalis pro ut sui progenitores tenuerunt seu recognouerunt ab Aquileiensi Ecclesia supponiamo, che ve ne siano anco di quelle nelle quali si dica iure feudi habbitantiæ delle quali non ne hò vista alcuna de Castellani. Premessa la supplica del Vassallo segue la concessione del Investitura, e vi soggiunge pertiò de bonis feudalibus huiusmodi inuestiuit per fimbream suæ Clamidis siue tunicæ et anche senza questa ultima clausola.

Nel fine poi dell'Inuestiture venendo alla specificazione de' beni si dice Castrum cum Iuribus quibuscumque, altre Castrum cum omnibus bonis Garritu, Iuribus, Iurisditionibus, ed altre Castrum cum garitu, Dominio, et Iurisditione tale per la forma universalmente praticata dagli antichi Patriarchi nel conceder l'Inuestiture ài Castellani della Patria della qual forma d'Inuestitura se vogliano andar investigando la qualità della Giurisdizione in tal modo concessa, non vi hà dubbio, che saremo astretti à formar una vera, e real conclusione cauata così della regole legali

come

come dalla consuetudine, che per le predette parole e per cadauna d'esse s'intenda concessa la Giurisdizione con Mero, e Misto Imperio.

Se vi fossero quelle sole parole Castrum cum omnibus bonis che vol dire cum territorio, non essendo questo altro che l'università de campi contenuti ne Confini d'una Villa, Città, ed altra Università come insegna Pomponio Giuriconsulto nella L. pupil. §. territorium ff. de verb. signif. e lo riferisse Girol. di Monte de fin. reg. cap. 6. n. 1 questi solo bastarebbero à comprobar la concessione di tutta quella Giurisdizione, ch'è annessa al Castello, e Territorio concesso e che dal concedente era goduta al riferir di Carlo Molin. de Consuet. Paris. tit. 1. §. 2. gloss. 5. n. 44 versic. Vassallus habens Castrum: ed è opinione comunemente abbracciata, che la concessione del Castello, seco porti inseparabilmente la concessione della Giurisdizione unita al Castello non dico della bassa semplice Giurisdizione, mà parlo di tutta Giurisdizione, e per conseguenza anche del Mero, e Misto Imperio così scrissero Rot. a Valle nel Cons. 42. n. 24 cum seq. lib. 2 Per. de Fideic. quest. 13. alli numeri 494. 499. 514. sig. 518, e prima di loro l'insegnarono il Bartolo nella L. quando in fine C. de bonis vacant. et in L. inter ff. de acquir. rerum dom.

e tanto parimente afferma detto de S. Giorgio in suo tractatu de Feudi, in glosa 12 vers. de castro vel Montis in princip. col Baldo nel cap. i. at. 4. de cap. qui cur. vend. e nel Cap. i. quae sit investit. conclusione accettata pur anche per vera del Menochio nella presumzione 97. L. 3 de presumps: Imperciochè la Giurisdizione dell Castello, et come un Corpo, il Castello, e il Capo del feudo, e quello seguita la Giurisdizione come più degno, e siccome l'accessorio il suo Principale dicea Bal. nel Cons. ad hoc col. 2. de div., e Gio. Blan. nella sua sum. Feud. ed è così annessa al Territorio, che si dice essere in quello passive, et attive, in che l'esercita riferisce Aier. de Monte nel d. trat. de fin. Cap. 12 n. 15, e tutto ciò tiene anche il Sommo Feudista Andr. da Iser. nel d. C. 2. in prin. de C. qui cur vend. e l'Afflict. nel l. 2. ff. ff. de Iurisd. omn. Iud. e nel cons. 35. lib. 4. la qual concessione intendersi del Mero, e Misto Imperio senza alcun dubbio procede, quando è stata fatta da Prencipe supremo, com'era il Patriarcha così lasciò scritto il Bart. nella L. 1. §. cum urbem ff. de off. praef., e communemente li D. D. nella L. fin. ff. de const. princip. e nella l. si quando C. de bon. vac. lib. X seguitati da Did. Covaru. nel capitolo 1 delle sue prat. quest. nè può esser diffioltà in persuader conclusione tanto giusta, e legale, mentre concedendo il Prencipe il Castello senza riservarsi ad alcuna ne segue, che tutto conceda, e per conseguenza tutta

quella

quella Giurisdizione, ch'è unita al Castello, & però s'iui da egli il mero, e Misto Imperio non se lo riseruando particolarmente s'intende che l'abbia al Vassallo concesso.

Se parimente vi fossero le sole parole cum Iurisdictione, anche in questo caso s'intenderebbe concesso il Mero, e Misto Impèrio; è vero, che tal questione, è ardua, è diuersamente tenuta da Dottori; la più Commune però, è che la parola Giurisdizione proferita dal Prencipe supremo, comprende il Mero Imperio. Per maggior chiarezza di che diremo, che la decisione di questa difficoltà, dipende dal altra questione, cioè se la parola Giurisdizione proferita da Prencipe supremo debba riceuersi nella concessione de Prencipi in genere, ouero in specie, e questa pur anche da un altro dubio, cioè se tale concessione sieno fauorabile, o pur odiose, posciache sè la concessione, è fauorabile diesi la parola giurisdizione in genere e ribreuendosi in genere contiene anche il mero, Imperio, come mostrammo nel principio, nè in ciò vi è contesa.

Che mo le concessioni de Feudi della Patria sieno fauorabili, non è chi possa ragioneuolmente dubitarlo, mentre, è uerissimo, che dal solo fauor de' Prencipi sono peruenute, parlando della loro origine cioè, ab amore et honore come dice il Bald. in l. qui se patris n. 14 vers. hoc

hoc statu, mà che di queste così si debba intendere è da ogni retto giuditio sentire, sì, è molto tempo, deciso dal Legislatore nella l. 3 ff. de const. e poi al fauor de Prencipi s'aggiunga il merito del Vassallo, molto più fauoreuole, e privilegiata sarà la concessione dice il Cardin. Paris. parlando del Feudo di Pordenone concesso dalla Serenma Repub.ca Vo. a Bartholameo Liuiano nel Cons. = 8. n. 2. c. 2. lib. 2. Nelle concessioni fatte da Patriarchi à Castellani del Parlamento, se ricercaremo chi abbi dato il moto alla gratia de Rev.mi Patriarchi, trouaremo che il merito del Vassallo eserciti il fauore del Patrone, l'esser stato seruito in pace ed in guerra, e con pari prudenza, fede, e ualore, resé prodigo il Prencipe nella dispensa delle prerogatiue, a segno che con ragione si potrebbe de' Patriarchi dire, che auessero squarciato il grembo; tanto furono liberali remuneratori della Virtù di quelli che con chiari fregi di gloria s'impiegarono in seruitio dello Stato, e delle loro persone. Che poi nella concessione fauoreuole la parola Giurisd.ne debba essere intesa in genere, e non in specie, lo proua il Panor. nel c. Rodulphus de rescript. seguitato dall' Orian. nella l. 1a. n. 6. ff. de offic. iustr. e la natura stessa del fauore l'insegna, richiedendo questa larga, ed estensiua interpretaz.e a differenza della materia Odiosa, nè si conseguirebbe l'effetto, se la parola predetta Giurisdiz.ne non comprendesse il mero Imperio, anzi se li

leuarebbe

levarebbe del proprio significato, significando ella propriamente, anche il mero, e misto Imperio, alli insegnamente concorde de' D.D. nella l. Imperium ff. de iurisd.ne omn. iud. Quindi essi nel med.mo loro dalla sopradette considerazioni mossi conchiusero comunemente che la condizione della Giurisd.ne si dovesse intendere al mero, e misto Imperio, e li fautori di questa parte sono il Dec. Pap. Valet. Sebast. Sap. Gio. Batta. Cassialup. Claud. Seisel, il Cagnol. e molti altri nella d.a L. imperium. Vi sono poi anche: l'Old. nel cons. 251. il Bal. nella l. fin. ff. de const. Principis l'Aless. nella l. p.a ff. de officio e iur., e nel cons. 35. lib. 4. Gol. a Val. nel cons. 42. lib. 2. la prat. pap. in forma libelli sup. act. Confess. in versic. plenam et omnimodam, il Molin. nelle consuet. Paris part. 2. tit. 1. Glos. 5. il Card. Paris nel cons. 9. n.o 14. lib. p.o ove parla del Feudo d'Aviano concesso à Cristoforo Tolentino, Iacob. de S. Georg. in sua Inuest. feud. in verbis de castro Gubeimontis etc. deinde cum mero, e misto Imperio con molti altri che lungo sarebbe descriverli tutti, e la contraria parte non viene difesa d'altri che dal Jas. de Gio. Longavelli, e dal Bolognese nella d.a L. Imperium i di cui argomenti sono ivi risolti da Decio pienamente, e la loro opinione dai medesimi viene dichiarata ristretta, e limitata con più modi.

Se dunque consideriamo le sole parole Castrum cum iurisdictione dobbiamo legalm.te parlando dire che s'intenda del mero, e misto Imperio.

Che di vantaggio poi consideraremo quelle parole Castrum cum Garritu, et Iurisditione parimente lo stesso diremo, atteso, che ò la parola garritus importa, e significa lo stesso, che ~~ò la parola garritus importa~~ Iurisd.ne, o cosa diversa dalla Giurisdizione; se significa lo stesso, che Giurisdizione, essendo raddoppiata la parola, per natura della Geminazione intendersi della Giurisd.ne in genere, che comprenda anche il Mero Imperio, così dicono il Rees. nel d.o cons. g al num.o g lib. 1., se poi la parola garritus significa cosa diversa della Giurisd.ne, ò che è più, o che è meno della Giurisd.ne, se è meno, non può esser meno della semplice Giurisd.ne, onde per la parola Garrith. è concessa la semplice Giurisd.ne per la parola poi Giurisdizione, che seguita non si può intendere, che della Giurisd.ne generica, e così del Mero, e Misto Imperio affine che non ammettiamo la superfluità delle parole ed acciò ogni parola sia col suo effetto operativo, oppur la detta parola Garrith, è più della Giurisdizione adunque importa il Mero, e Misto Imperio, essendo questo il più della semplice Giurisdizione; Ora raccogliendo le cose dette dobbiamo conchiudere, che se cadauna Clausola importarebbe il Mero, e Misto Imperio, unite poi insieme, ed aggiuntavi la parola universale Omnibus iuribus comunemente espressa nelle Investiture delli Castellani, molto maggiormente debbano importar il Mero, e Misto Imperio, posciache, chi tutto dice niente esclude.

Ma

Ma passando ad altri particolari militanti special.mte delli Feudi della Patria, Considero, che il Feudo di Cassellania, secondo la consuetudine della Francia atestando Iacob. de S.to Georg. nella sua [illegible] Feud. nelle parole. cum mero et misto Imperio col. 2 vers. sed an ille, e nelle parole Vassalli predictis rebus feudal. col. 13. vers. unum super notatis, importa la Iurisdi.ne col mero, e misto Imperio in p.a Instanza et unum resortum, idest ius primarum appellatio-num à sententiis primæ instantiæ. Li Feudi della Patria sono Feudi di Cassellania, e però i Feuda-tarij communem.te Cassellani son detti, e questa anno molta somiglianza con quelle della Francia, es-sendo il Parlamento stato instituito da Carlo Magno Rè di Francia, a similitudine delli Parlamenti d'essa Francia, Considero inoltre, che chi rico-nosce un Feudo di Cassellania col Territorio, e Iurisdi.ne del Prencipe supremo, dicesi goder Feu-do di dignità riferisce il Bald. nel C. 2. quest. di-dux s. ceteri in fine, Guid. Pap. nella questione 385. et seq. onde fa nobile quello, che lo riceve, benche per altro ignobile, dicesi il Bald. e Luc-di pen. in l. mulieris in q.a causa nobil. C. de dignit. lib. 12., non essendo la nobiltà altro, che dignità al dir del Bart. nella repert. della l. 1. col. 3. q. 2 C. de dignit lib. 2. Per questa ragione li Feudetarij del Parlam.to della Patria propriam.te

e per eccelenza sono chiamati Nobili, come in tutte le pubbliche scritture si può vedere, e nel statuto Tab. 220. vengono testificati con queste parole. Nobiles Majores, e questa loro Nobiltà vien attestata dal Card. Alex. nel C. per venerab. Ca. fin. qui fil. sint leg~~itime~~ordine, che li Feudetarij della Patria sono chiamati Nobili, anzi per maggiormente dimostrare che il Feudo sia dignità si leggano più Ducali particolarm.te delli . . . nelli quali i Feudetarij dal Parlamento, che sono nel secondo Ordine situati vengon nominati col titolo di Conti, ch'è titolo di ~~[illegible]~~ ~~ch'è titolo~~ di dignità, ed il Feudo di dignità è posto nel primo grado de Feudi del Car. nel §. Feud. gunett. 7. onde essendo Feudo di dignità, il feudo di Castellani conuiene per ogni ragione che habbia annesso, il mero, e misto Imperio, per l'eccelenza del feudo, e se chi dicesse, che i Feudi di dignità sono per natura indiuisibili, il che non, è in Patria, rispondo, che non solo nella Patria, mà in tutta l'Italia la consuetudine hà introdotto, che anche li Feudi di dignità si diuidono con il Paris. nel Cons. 10 N: 5 lib. 1. Considero di più che tutti i Feudetarij che hanno Iurisd.ne in Terre, e luoghi murati ouero in loco di posto godono parimente i Dacij, il che è argomento manifesto del

mero

Mero, e Misto Imperio, per tradizione de Cepolla nel l. 28. de postu tit. de servit. rust. præd. n: 2 poiche dice egli l'esazione de Dazj, e regali, onde se sono stati commessi i regali, che sono più del Mero Impero, molto maggiormente si deve dirsi esser commesso il Mero Imperio, e tanto insegnano i Canonisti communemente nella Clement. fin. de cens., e nel Cap. super quibus S. præterea verbis de verb. signif. E se quivi mi si dicesse, che molti Feudatarj non hanno il Gius d'esiger dazij, rispondo, che ciò è seguito perche le loro Giurisdizioni s'estendono solo in Ville, ove non sono altro, che contadini, che tutti erano Uomini della Masnada del Giurisdicente, e per conseguenza non atti à pagar Dazj. quelli però, che hanno Castelli popolati ò luoghi di piazza, hanno avuto anche il Gius de Dazj.

A tante ragioni s'aggiunge l'esercizio del Mero e Misto Imperio per il corso di tempo immemorabile dalli Castellani continuamente avuto, qual esercizio si comprova con più ragioni, e publiche scritture anzi cogli stessi Statuti. Fra li Statuti della Patria raccolti à tempi de Patriarchi, e reformati sotto la Ser.ma Repubblica Ven.ta Ve ne uno nella Rub. 175. nel quale, è statuito, che li Castellani non possano assicurare banditi per omicidio pensato e per conseguenza per puro potevano assicurare. e nel Parlamento celebrato l'anno 1424 del mese

di Sette alla presenza del Luogotenente, e di due Prove=
ditori Veneti specialmente destinati, ciò vien con parole
espresse dichiarito; di che, e più anche una decision di
Fantin Viaro Luogotenente del 1434. nella quale sono
recitati, ed il Statuto, ed il Parlamento predetti.
Parimente nella decisione 1582. nel 2. Cap. dei Gra=
uami della Città di Udine, viene dalla medesima af=
fermato, che li Castellani solevano far sentenze
Criminali con grazia, cioè con riserua, e facoltà
di quelle doppo fate riformare. Or da questi atti
ne trasse l'esercizio, del Mero, e Misto Imperio,
così scrivono il Saliceto nella l. non indulgentia
col. 2. C. de sent. pass., Gio. d'Arnic. nel Cons. 89.
per tot. l'Albati Cons. 64. n.o 14, ed il Sol. nel Cons.
4. n.: 8. 52. 53. et seq. sino à 59. lib. 3.o Ui sono
poi anche infinite sentenze Criminali con pena
d'ultimo supplicio fatte da medesimi Castellani,
le quali con molte altre atti riguardanti tal materia
furon d'essi Castellani prodotte l'anno 1636.
nella Causa famosa altre mossa sopra quest. in=
diuiduo della Giurisdizione della Città di Udine avan
ti il Serenissimo Senato Veneto le quali sentenze pro=
uano abbondentemente l'esercizio della Giurisdizione
per commune attestato de D.D. siccome riferisce
il Mascard. de proban. concl. 946. oue al n.: 6.
conchiude, che basti anche un atto solo, a prouar
l'eserz.

l'esercizio della Giurisdizione. Da questi fondamenti per tanto mosso il Serenissimo Senato Veneto terminò a favor de Castellani l'antedetto anno 1636. alli 25 Agosto la qual sentenza dimostra chiaramente, che il possesso della Giurisdizione col Mero, e Misto Imperio avuto di Castellani per corso sì lungo di tempo non è altrimenti stato usurpato, mà giuridico è legale originato delle stesse concessioni, delle parole delle loro Investiture di sopra allegate de feudi, essendo scritto, che l'effetto dimostra la potenza della Causa, e che tale si pressume esser la concessione quale, e stato il possesso. C. 1. §. si autem aliquis tit. 1. de Invest. fuer. cont. inter Dom. et Vassal, e nelle C. 1. de consuet. vect. feud. e che non sia miglior interprete dell'effetto fu stabilito nella L. si de in=terp. ff. de leg. quindi il Clar. nel §. feudum alla quest. 26. Gio: Ferrar. nel lib. 3. de feudi Cap. 1. edit. Bol. Cons. 1. n. 75. lib. primo insegnano, che non è altro l'Investitura, che il possesso, dottrina da loro leva=ta di peso delle parole del Testo nel C. primo quid sit Investitura in princ.

Questa decisione dee bastare anche per piena rissoluzione degli obbietti, che sono stati raccolti dal daniel Fabritio Dottor Fiscale di Udine, e di S. Marco nelle sue informazioni de Feudi scritte al tempo

di detta contesa, ad ogni modo non sarà stimata opera del tutto vana il rammemorar quivi li stessi obietti con le sue particolari resoluzioni, poscia che le prerogative d'un oggetto spicano maggiormente à parangone del suo contrario, proporzione che si verificò nella predisposta lite, essendo che le cose portate dagli Vdinesi seruirono non d'intoppo, mà quasi di veicolo alla Vittoria.

Primieram.te per persuadere, che la concessione de' feudi de' Castellani non contenga il Mero Imperio, adduce la consuetudine degl'Imper: delli Re di Spagna, Francia ed altri Regni, li quali non mai, dice egli, intendevano la concessione del Mero Imperio, se non era particolarme.te espresso - A' questo io rispondo, che supposta e non concessa tal consuetudine nel caso presente, però non con quelle regole, che in altri Regni, e Provincie furon introdotte, da costumi de' popoli, devonsi interpretare i Feudi, mà con la propria consuetudine del Friuli, così disse Tomas Marin. nel Trat. de Feud. non hab. prop. nat. #: 6; il Meno che nella presunzione 95 · #: 9. e Guid. Cape. nella quest. 59. onde essendo certa la consuetudine nella Patria, che benchè non sia stato espresso il Mero Imperio, s'intenda però

concessa

concessa nella concessione del Castello la Giurisdizione come pienamente comprobano gli atti Giurisdizionali esercitate de' Castellani, valevoli a stabilir ogni più rigorosa consuetudine, senza dubbio questa, e non quella di Spagna, ò di Francia dessi osservare seguitarsi, ed attendere.

Mà che neppur è vera l'allegata consuetudine degli altri Paesi, poiche se parla della Republica Romana; non le serve per prova la decisione della l. fin. ff. de offic. eius cui mand. est Jurisd. attesochè quella parla nel caso, che la Giurisdizione è concessa ad esercizio temporaneo per ragion d'offitio, e per questo ivi non s'intende sotto nome di Giurisdizione il Mero Imperio; mà altrimenti significa quando in proprietatem ratione loci è stata concessa, come nel caso nostro lo disse il Felin. nel Cap. quod sedem col. fin. de off. ordinarij ove risolue l'obbietto. Nè parimente l'autorità del Gail. prova tale consuetudine praticarsi appresso l'Imperatore poiche l'auttore pred.° racconta come li Nobili Tedeschi sono soliti pigliar l'Inuestiture, non già che si costumi, che non s'intenda concessa il Mero Imperio, se non è espresso. Della Spagna dicasi Covarruvias auttor spagnolo nel C. pr.° delle sue

pratiche quest: al n° 9: nel Vers. 4. afferma, che anzi in quel Regno s'insegna è s'osserua il contrario: Con queste parole concessa Jurisd.ne etiam absque concessione Castri itidem merum, et mixtum Imperium uenire constanter [illegible] frequentium auctorum et interpretum consensu receptum esse. Nella Francia già diciamo con l'auttorità de Jacob: de S.n Georg. che anzi iui si pratica, che la concessione del Feudo di Castellania contiene la piena Jurisd.ne in p.a instanza ed un resorto, cioè un appellazione delle cause di prima instanza, prerogatiua goduta da quasi tutti li Castellani del Parlam.to. E pur anche l'auttorità allegata del Regno di Napoli; non conclude, che non s'intenda concesso il Mero Imperio, che con le parole espresse, mà solo che il Mero Imperio intende nella persona del Rè, perche non uole concederlo ad altri Feudatarij anzi che l'argomento cauato dall'Inuestitura concessa del Rè Carlo al Figlio della Città di Salerno si retorce, poichè, mentre iui eccettua il Rè il mero Imperio in tutti i luoghi concesso fuorche nella Città di Salerno, comprata, se non ui fosse stata fata tal eccettuatazione espressamente se auerebbe douuto intendere, che la concessione abbraciasse il Mero Imperio anche negli altri luoghi, ex l. si mem. quod liquide

in fin.

in fin. ff. de pen. legs, e così svaniscono tutte le consuetudini in contrario adotte e vi si deue anzi stabilir una indubitata consuetudine in tutto il Mondo, ch' si intenda concesso il Mero imperio ancorche non vi sia posta questa formal parola, quando per altro le parole dell' Inuestitura, la qualità della concessione ò la natura del Feudo sono sufficienti à significarlo.

Al 2.do argomento cauato dalla Verisimilitud.e de Patriarchi, acciò non si dica, ch' essi poco conto facessero dell' Imperio coll' esser così facile à concederlo doueua esser formato in altro modo cioè, che anzi li Patriarchi, così Priuilegiate Giurisdizioni concedeuano à suoi Seruitori, perchè molto prezzauano la loro virtù la loro Fede, ed i loro meriti essendo potissima causa à persuadere la concessione del Mero Imperio la liberalità di chi concede ed il Merito di chi riceue diceua il Carm. nel Cons. 187. lib. 2. Mà della mente de Patriarchi di conceder il mero Imperio ne risulta proua chiara, e patente dall' esercizio di quello auuto da Castellani Vedendo, e non contradicendo li Medesimi Patriarchi, che già in una Patria angusta oue quasi tutte le Ville sono sotto Giuridicenti, non si può presumer inscienza di quello, che per tanti secoli veniua operato da Feudetari. Dirò di più al tempo de Patriarchi ui era la dignità di Luogote=

offizio, che consisteva di due Nobili Feudatarj, et un Giurisconsulto, ed era il Prencipal Magistrato della Provinzia come si raccoglie da un Parlam.to 1401 . 6 otto.e per mano di Zuanne q.m Odorico de Susanis Cancel.re Patriarcale. In questo Magistrato nel 1420 . tempo della Dedizion della Patria sotto il Dominio Veneto successe il Luogotenente che oggidì, regge, e governa come Capo d'essa Provincia, e successe con le forme stesse, ch'erano al tempo de Patriarchi poiche nell'accordo seguito tra il Patriarcha Lodovico, e la Seren.ma Repubblica si dice, che nessuna delle parti possa innovar cosa alcuna in pregiudizio de sudditi

Or quando li 20 Luglio 1420 fu presa parte nel Senato Veneto di Crear il Luog.te, e fu detto, che debba giudicar le Cause d'appellazioni delli Feudi, de Communali, di libertà, e tra Castellani, e Castellani, overo Castellani e Communità ./ tutto il resto dipendeva dalla potestà, e Giurisdizione de Feudetari /. ecco dunque chiaro come il sole, che anzi, <u>ese certa scientia</u> il Mero Imperio hà sempre risieduto presso li Castellani in tutte le Cause delle eccettuate in poi; posciache dice il Paris. parlando in proposito di Giurisdizione nel <u>d.o Cons.o 9. 12. lib 1.</u> che la riserva di certe cause, o prerogative fonda,

che

che tutto il resto della Giurisd.ne sia stato concetto, ed è parere di tutti li Dottori. A questo proposito servono anche molte Lettere concette dai Patriarchi à Giurisdicenti, contro altri Giurisdicenti, con le quali se li dicena, che non douessero ingerirsi nelle cause Ciuili, o Criminali del Giurisdicente, essendo di questo soli Giudice il Patriarcha, siccome ora è il Luogot.te, dunque questo, ch'era Priuilegio particolare de Feudatari fa conoscere, che degli altri sudditi fossero anzi li Giurisdicenti medesimi Giudici competenti, e tanto basti per mostrar la certa scienza de Patriarchi nella concessione del mero Imperio.

Adduce in terzo luogo l'autorità di Odorico Susana Cancelliere Patriarcale, il quale in certo Ms.to inferisse, che alcuni luoghi iui da lui descritti non potevano essercitar la Giurisdizione in Ciuile, o Criminale se non ~~per~~ in quanto per special priuilegio era loro concesso da Patriarchi; ma da ciò non corre l'illazione, che non fusse concesso il mero Imperio à Castellani, anzi che ~~non fusse concesso~~ le parole del med.mo ~~[illegible]~~ provano il contrario, poiche dice egli queste formali parole *Officiales vero Exteri, scilicet Potestates, Capitanei Castaldiones in terris, et locis quibuslibet huius Patriae per Patriarcam ut prouidetur more solito deputati habeant potestatem plenariam in ciuilibus, et criminalibus* li quali significano il mero Imperio. ora dico che sotto la parola *officiales* s'intendono

li Cassellani, ed in tal Caso l'auttorità predetto prova chiaramente, che anno il mero Imperio, ò che non s'intendono compresi, ed in questo caso dico, che se alli Capitanei e Gastaldi era concesso il mero Imperio molto più dobbiamo dire, che fosse concesso à Cassellani, posciache nel Parlamento vi sono trè Ordini, il p.mo di Prelati il 2.do di Cassellani, ed il 3.o di Comunità, capi delle quali sono li Capitanei, e Gastaldi, onde se all'infimo ord.e ciò si concede, la ragion vole, che maggiorm.te fosse concesso all'ord.ne superiore, e non intervenendo in Parlamento dei laici altro, che Giurisdicenti non si può, ne devesi ammettere, che il Giurisd.te di Giurisdiz.e inferiore precedere dovesse à quello, che di superiore Giurisdizione fosse fregiato. Ma che il Feudo delle Gastaldie, e Capitanerie fosse inferiore à quello de Cassellani, chiaro nel precedente Capit.o è stato dimostrato, mentre si ha fatto vedere, che questi hanno solo Feudi d'abitanza, e li Cassellani feudo retto, e legale. Passiamo ora al 4.o argomento stimato molto urgente del Sig.r Fabrizio, benche in sostanza sia molto debole. Porta egli un Editto, ovvero decreto di Federico secondo Imperatore, di cui le parole sono le seg.ti:

Quod nulli eorum infeudatorum in Foro Iulio, et Istria de cætero liceat occasione Mansi, vel Mansorum quos ab Aquileiense Ecclesia feudaliter obtinere noscuntur, vel nib prætextu Advocatiæ, vel occasione prescripta

in his

in his se impedire, quod Mansos cum omni Iure obtinent
cum vestium ipsorum sc. cum omni Iure, privilegias,
et annexas ipsis Mansis utilitates exponunt, de Causis
Criminalibus, furtis castigationibus, vel similibus, quae
ad Iudicium sanguinis pertinent, vel merum, et mix=
tum Imperium sapiunt cognoscere, vel temere
se intromittere, sine praedicti Patriarche indulgentia
vel Mandato, non audeant sed tantum idem Patriarcha
et officiales sui quos auctoritate ordinariae Iurisdi=
tionis loco, et vice sua duxerit deputandos praedictam
Iurisdictionem exerceat sicut decet. Si quis vero con=
tra praesentis nostri edicti prohibitiones venire prae=
sumpserit, praeceptores ipsos eorundem Mansorum
sive Advocatiae feudi ingratos decernimus et indignos
maxime cum Privilegium meretur ammittere qui
concessa abutitur potestate. Dat. in castris in obsidione
Brixiae 1238. E da questo Editto cava una conseguenza
che à tutti li Feudatarij della Patria fosse prohibito l'
esercizio del mero Imperio, conseguenza per mio conto
molto erronea, perche se questa fosse vera, ò tutti
li Feudatarij della Patria sarebbero stati d'una qualità
di Giurisdizione, ò esso Fabritio averebbe detto il falso.
mentre hà constituito molte specie de Feudi in Pa=
tria differenti trà se stessi, e di nome, e di qualità
e di Giurisdizione mà il med.mo Decreto Imperiale to=
glie la difficoltà dell'obietto, poiche assai chiaro
parmi, che si lasci intendere, che il pred. Editto non

ha loro, che ne Giusdicenti per ragion di semplice Masi, ò Advocarie, adunque se parla espressamente di questi non ha luogo ne' Castellani del Parlamento, che sotto alcuni di questi non sono compresi. Li Giusdicenti per ragion di Maso, quelli di Colloredo di Prado, Pedegliano, e simili, li quali non hanno voce in Parlamento, non godono giuridizione qualificata, non hanno prerogatiue, e con la vendita del Maso si disfano di Giusdicenti, e li Masi sono à lor piacimento alienabili, e non hanno Inuestitura alcuna, mà del solo possesso se ne vagliono, onde non è marauiglia, se questi per la concessione de Masi loro fatta de' Patriarchi non conseguisero il Mero Imperio, non auendo alcuna cosa di comune la Giurisdizione con la proprietà de terreni Ssue Didac. Couarr. nel d.o Cons. n.o 2. prat. vers. decima conclusio circa medium, il Dec. nel Cons.o 483 n: 9. 10. et 17, ed il Molin. de Consuet. Paris. §. 1. glos. 5. n: 45; ed altro è concedar un Castello con la Giurid.ne, ed altro un Maso cum omni iure nel p.o caso vien fatta la Giuridizione, mà non nel 2.do diceua il Bart. nella C. 2. in fin. ff. de Iurisditione. Il Feudo parimente d'Advocaria come è scritto nel C. 2. in princip. de rebus feudi non alien. lib. 6. fù introdotto nel seguente modo. li Prelati oppressi imploravano l'aiuto de Nobili più

più potenti a lor difesa, e per tal difesa essi Nobili acquistarono un diritto di Dominio ed Avvocaria nelle dette Chiese, mà non già Giurisdizione. Manuale per tanto l'argomento dedotto dal Editto di Federico secondo, che parla di Feudatarj molto diversi da' Castellani, e sebbene fosse per avventura vero l'accennato intorno alla persona di Asquino di Varmo non perciò potrebbesi dire ch'egli fosse stato punito per l'incarceratione del Contadino, perche non avesse il mero Imperio, mà perche, o contro ragione, o non servato l'ordine di Giustitia avesse difatto operato azione in tal caso punibile in ogni maggior Giurisdizione.

In quinto luogo considera la forma diversa, e differente praticata da Patriarchi nell'atto della concessione delle Investiture, essendo che altri per Fimbriam Clamidis altri per Gladium, ed altri finalmente per Vexillum fossero soliti Investire, e quindi ne trae un argomento, che nella diversità del modo tenuto nell' investire consista diversa concession di Feudo, e per conseguenza non à tutti fusse concesso il mero Imperio. È debbole però l'argomento, poiche se per avventura nelle investiture concesse per fimbriam fosse espresso cum mero et mixto Imperio, non negarebbe già egli

che in tal caso ne fosse vera concessión del Mero Imperio, adunque il modo tenuto nell' investire non pregiudica alla concessione predda, così pur anche se l'argomento proceder potesse, necessariamte bisognarebbe dire, che altro fusse il Feudo di quelli, che sono stati investiti per Vexillum, altro di quelli che furono investiti per Gladium, ed altro di quelli, che ottenero l'investitura per fimbriam, cosiche ad uno di questi solamente sarebbe stato concesso il mero Imperio, e non agli altri due e l'istesso doverebbe dirsi se il stendardo dell'uno, ó dell'altro fosse stato rosso, o bianco, che nella diversità de segni consistesse la virtù della concessione.

Mà queste dimostrazioni fatte, o per causa d'onore, o per le richezze degli Investiti, ovvero dipendenti dal capricio dei Prencipi non constituiscono gli accenati effetti, ne aggiungono, o levano di prerogativa al Feudo. Io trovo che Nicolò Patriarcha del 1351., e 1352. usò lo Standardo rosso nell'investire tanto il Vescovo di Concordia, quanto Bianchino di Prata, e pure non si può dire, che il Feudo fosse eguale in dignità, essendo il pmo con titolo di Ducato, ed il secondo di Contado.

Chiaro è per tanto, che la forza della concessione non ista in questi segni. L'istesso si può dire della diversità de nomi ne quali i Feudatarij

venivano

venivano chiamati cioè altri Liberi, altri ministeriali altri d'abitanza, atteso che questo proveniva da qualche qualità speciale de medesimi Feudi, non perche l'uno maggior giurisdizione dell'altro avesse, potendo essere il mero Imperio tanto ne' liberi, quanto ne ministeriali, e d'abitanza o ministeriali si dicevano perche oltre li Castelli, e Giurisdizione avevano particolar ministero nella Corte del Patriarca Ministero di dignità o di coppieri, o di Confaloniere, o di Cameriere, o di Maggiordomo à guisa appunto che nella Corte dell'Imperatore si sono il Rè di Boemia, il Duca di Sassonia il Marchese di Brandeburgo, ed il Co: Palatino del Reno, che quatro tali officij in essa Corte, per dignità tengono. Liberi poi si dicevano quelli, che liberi erano, ~~da tale~~ ~~[illegible]~~ incombenza, e non avevano annesso servizio così bene il Chav. nel [illegible] Feudo que st. 12. parlando del feudo libero qual feudo non hà prerogativa, che precede il retto, e legale per le cose dette dal Cur. nel trat. de Feud. part. 4. n: 126. D'Abitanza poi erano quelli, che nella p.a loro origine con l'occasione d'abitarvi ebbero facoltà de Patriarchi di fabricar Castelli, e di tal natura erano li feudi delle Gastaldie, e Capitaneati. Che poi in Francia li Feudi di Castellania abbiano facoltà di Giudicare per soli 60. soldi come in 6. loco porta il K.r Fabrizio, è del tutto falso, siccome sopra abbiamo dimostrato con l'autorità di Giac. de S.n Georg. ove anzi il feudo di Castellania è dignità, ed hà annesso la Giurisdizione

Plenaria in p.ma instanza, e delle p.me appellazioni.
Forma poi in 7.o loco una distinzione delle parole Garrito, ~~e~~ Dominio inserte nelle Investiture è sopra il q.le porta il Statuto Rub.ca 171., oue pare, che si dica che quelli, che hanno il Garito non possino imporre maggior pena di 40 ~~soldi~~, dunque dice egli la parola Garribum non importa mero Imperio. Per risoluzione del qual argomento dico, che il Statu.to parla in quelli che hanno il semplice Garrito per ragion di Maso ò simile, ma non di quelli, che hanno il Castello cum Garitu, et Iurisditione. Parla in oltre quando si tratta di fare un editto penale di esiger pene senza formazion di Processo, e questo per beneficio de Sudditi, ma non già termina che se uno che hà il Garrito hà de sententiar un Reo seruatis seruandis non le possi imponer maggior peno di 40 soldi, che per altro bisognerebbe, ò che il Statuto dicesse, che quando il Reo merita Maggior pena di 40 ~~soldi~~ fosse rimandato al Luogot.te, che non lo dice, ò che li delitti restassero impuniti, che non si deue dire. Così appunto nel Statuto Rub.ca 174. vien decretato, che per omicidio puro non si possino confiscar i beni del deliquente ma ciò serue per vantaggio, e priuileggio de Sudditi, come in molte Città d'Italia s'osserua per special ~~priuile~~ priuilegio, ma questo non deroga all'auttorità del Iuridicente, ne li leua la concessione del mero Imperio, e per confermazione delle predette cose ui è decisione di Paolo Barbo Luogot.te dell'anno 1491. 14. Nouembre
trà

trà il Gastaldo di Cividale, e li Consorti di Zucco, che nella Villa di Gramogliano hanno il Garrito con la quale determina, che la parola garrito importa Giurisd.ne con pena di sangue, ed ultimo supplicio. Il che certo dimostra che il senso del statuto, non è nel modo portato dal Sr. Fabritio, mà come per noi sopra, è stato dichiarato.

Viene poscia la parola dominio la quale vole che importi solo il dominio utile, e non il diretto, cosa molto aliena di termini legali, atteso che la Giurisd.ne tutta consiste nell'essercitio della med.ma, e nell'utilità che di questo si cava, e però non si può separar l'utile dal diretto se non admettessimo, che uno facesse le sentenze, e l'altro cavasse l'utilità delle condanne cosa che mai fù praticata ne' feudi di Castellani. Dunque nel Castellano quanto alla Giurisdizione il Dominio diretto ed utile, e nel Prencipe risiede la superiorità, e suprema potestà dell'Imperio così decide Gio. Andrea nelle additioni al Spec. tit. de Iurisd. nell'addizione che comincia Vidistis dudum nella Col. fin. onde dal Prencipe supremo nel quale sono riposti i tesori delle dignità provengono come dal Mare tutte le Giurisd.ni et in lui come fiumi retornano, dice l'Attore in Summa de Iurisd. Om. Iud. e per comprobatione delle cose dette il Bart. nell' l. 2. qui fuere ff. de statu hominum, insegna

che quando in materia di Giurisd. si legge la parola Dominio assoluta sempre significa ogni auttorità, e potestà non altrim.te che la parola Giurisdizione.

Questa l'ultimo argomento tratto dalle Alienazioni seguite delli Castelli e Giurisd.ni dicio egli deducendo, che essendo alienabili queste Giurisdizioni non sia verisimile, che avessero unito il mero Imperio. Io però non trovo d'alcuna legge e raggion stabilità questa proposizione; secondo lui, se il detto feudo non fusse mai stato alien.to la presunzione vorebbe, che fosse col mero Imperio. Dovervessimo dunque dire, che l'alienazione fatta perdere la propria natura al feudo, mà questo è falso, perche il feudo [illegible] alienato, o tornando al Padrone, o cadendo negli agnati nella med.ma ragione che fu da principio concesso, rimane, conchiude il Clar. nel §. Feudum quest. 8 n. 6 e riferisce che tale, e il senso di Iacob. di S.n Giorg. di Bartol. del Zaris e di molti altri mà se l'alienaz.e fatta contro la prohib.e delle leggi non pregiudica, adunque non si può di questa dedurre argomento di deminuz.e. Considero in oltre, che può la consuetud.ne introdurre che ogni sorte di Feudo sia alienabile, come dice il Socin. nel Cons. 76 n. 75 libr. 2 e lo vediamo per esperienza ne' Principati, Ducati, e simili che dagli stessi Conti Duchi, e Principi vengono venduti, e non già per questo si può dire, che tali Feudi non sieno col mero e misto Imperio. Aggiungo, che li Feudi della Patria sebben d'alcuni siano stati alienati sono però per natura inalienabili, così si raccoglie del Parlamento 1424. 24 settembre e dal Statuto nella Rub. 243 e così anche dimostra la propria natura del feudo nella sua origine presso tutte le genti inalienabile e perciò se sono stati alienati li beni feudali così al tempo de Patriarchi come dopo sino al principio del dom.o Ven.to
Le

le alienazioni sono state riuoccate, ed annullate dal Giudice, e fatti rilasciar i beni agli agnati più prossimi, e ui sono molte sentenze in tal Materia.

Dico per ultimo se alcuni Feudatarj ne' tempi antichi vendeuano, che di pochi si ritroua memoria, ciò però faceuano col consenso del Patriarcha, e da questo effetto negli Stromenti si dice, che uendeuano feudum pro feudo, e poi il uenditore constituiua un Procuratore à rassegnar il feudo nelle Mani del Padrone, ed a supplicar che il compratore ~~che il conquesto~~ fosse inuestito così si legge nell' instromento di Vendita del Castello di Spilimbergo del 1287. a 3. Agosto. Stiente pertanto pregiudicano alcune alienazioni, che di qualche Feudo fossero state fatte, e tanto dee presentemente bastarci per piena risoluzione degli obietti, e per abondantissima confirmazione di quella vera, e legal conclusione, che nel prencipio di questo Capitolo abbiano formata, cioè, che li Giusdicenti del Parlamento sino al suo principio auessero come tuttauia godono per munificenza della Serenissima Repubblica Veneta la Giurisdizione con mero, e misto Imperio, confirmato con più Ducali, Decreti, e pubbliche Decisioni.

ΤΕΛΟΣ.

= Legge Veneta che annulla quei feudi inseriti nelle rinnovazioni e confermazioni di invest.^{re} del Magistrato sopra Feudi, che non sono compresi nella primitiva investitura od appoggiati a Decreti =

Codice feudale – pag 214 – arriva fino al 1780

1770. 30 Agosto in Pregadi

Ommissis.

E giacchè poi il Magistrato deve in presente prestarsi al riconoscimento di tutte le rinnovazioni e confermazioni, trova pure di Giustizia, e conveniente l'autorità Pubb.^{ca} d'impartirgli la facoltà di dichiarare nulle, e di nessun valore tutte quelle, che non sono appoggiate a precisi Decreti Pubblici, disponenti gli risultassero dalle prime rispettive Investiture, e qualora ravisasse egli difetto, e alterazioni, degne di Emenda, nel tenore del Patto e Provvidenza, in alcune di quelle, che convalidate sono da Decreti, lo riferirà, per le ulteriori deliberazioni di questo Consiglio, che, rapporto al tempo avvenire, incarica la di lui sperienza a riflettere, se conveniente fosse di restringere d'innanzi le Investiture, nel caso di devoluzione, ai soli feudi e titoli speciosi, con quel di più, che, rapporto anche alla Elezione del Consultore, gli fu già commesso colle recenti Pubbliche deliberazioni –

Editto Venezia 25 Luglio 1864 N 18801

~~Ed.~~ della Commissione di alladiazione del Dominio L.° V.°, Presidente il M.° Luogotenente

Per Legge 17 Xbre 1862 deve essere sciolto il nesso feudale rispetto a tutti i Feudi nel Regno L.° Ven.° e il diretto dominio spettante al Sig. del Feudo riscattarsi mediante un compenso da pagarsi dal Vassallo.

Perciò tutti i feudatari devono denunziarli tutti cioè feudi di collazione sovrana, o subfeudi sovrani o feudi privati a tutto Xbre 1864

Con altra notificazione pari data del sud.° Editto la Commissione dà notizia della sua riunione.

chè di condannare p casi criminali in tal giorno, et in tal l[...]
successi à la pena di una marca solamente di danari, che
sono £ 84 — nè oltra questo possono ragioneuolmente
pretender giurid.ne alcuna.

Queste insoma sono le giurid.ni che ueramente, et realmente
gli competiscono. Tuttauia non è alc.o di questi tali feudatarij
che non esserciti amplissi. giurid.ne hauendosi fatto inuestir
in tutto conforme à le loro richieste, et assertioni al princip[io]
che la Patria uenne à la deuotione di questo stato, q[uando]
dai Luogotenenti di quel tempo rappresentanti S. Ser.tà con
buò proponimento si procuraua di dar sodisfattione à t[utti]
p contenerli in fede, et in buona dispositione. Il qual
principio hauendo preso piede, è stato poi senz'altra
difficoltà seguito dai Reggimenti, et sono successi di mano
in mano.

Et intanto è andato ampliandosi ogni disordine, che sono
di quelli Giusdicenti, che hano con publ.i editti, et con graui p[ene]
prohibito, che nessuno suo suddito possa esser citato ad alt[ro]
tribunale, che al suo, includendo anco, et specificando
questa prohibitione il tribunale del Luogot.e

Et il Vicario di Pratta suddito à questo Regg.to sotto di 7. M[...]
1579. bandì il Meriga de Villa di Praturlon per anni [...]
come turbator (così dice la sentenza) de la sua giur.ne
hauer leuata una contradittione di pegnora da questo
tribunale del Luogot.e contra uno habitator di Pratta; c[on]
dichiaratione, che se esso Meriga in termine di tre giorni
fosse andato à la Canc.a di Pratta à rimouersi da tal contra=
dittione, fosse assolto dal bando, et no altramente.
Con li quali modi, et uie indirette si uiene à derogar grande=
mente à l'autorità di questo Magistrato rappresentante il Prin=
cipe, anzi s'offende la sua medesima dignità; perchè il Pr[incipe]
qualunq uolta s'induce à conferir giurisditione ad alc.o non
tende però di spogliarne se medesimo p modo, che no possa
ancor'esso giudicare quando gli pare, et quando le parti
da se comparono p manco spesa, et p più presta espeditione
ò p altro al suo tribunale. Onde è ben'anco stato osseruato
molte uolte p il passato, che sia in facoltà de l'attore di cit[are]
et conuenir l'auuersario etiandio al tribunale del Luogot.e
in prima instanza, quantunq egli sia suddito di Giusdicenti
come si hà p la fede pub.ca del collegio dei nod.i di Ud.e p.o Nobre;

Not^m. Quod Constitutiones Patriæ Fori Iulij […], compilatæ p. Riccardum Malumbram, tempore Raimundi Patr., et postea reformatæ per Paulum de Castro, additis Decretis Ser.^mæ Reip. Ven. 1429

Nota.

Videtur hunc suprascriptum Compilatorem fuisse Cremonensem: Lego enim in fine lexicon Juris Civilis in nomenclatura Jurisconsultorum tale elogium: Richardus Malumbra Cremonensis, Jacobi de Arena discipulus, qui (ejus tempore) jura maxime aperuit.

Informationi in proposito di Feudi

Per haver buona, et reale informatione d'la qualità dei feudi
in virtù de' quali sono essercitate le giurisdittioni ne la Patria,
s'è fatto sforzo d'haverli prime, et più antiche concessioni,
et investiture. Ma perche questa è materia molto difficile
p. i molti, et ragionevoli rispetti, ch' hanno le persone, le
quali potrebbono darne qualche indriccio, però dove non
sono l'investiture, s'hanno trovate, et mandate altre
scritture, p. le quali molti di essi feudi appaiono esser
già stati trasferiti da una persona a l'altra per via di ven=
dita, di permutatione, et d'altri contratti; li quali con=
tratti danno a conoscere la natura, et qualità di essi
feudi, che se fossero veramente giurisditionali, non
s'harrebbe p. cotal modo potuto alienarli.

Nota

De l'investiture poi, le quali s'hanno havute, molte sono, che
niente parlano di giurisdittione, ma semplicemente di con=
cessione di beni in feudo retto, e legale; overamente di
feudi d'habitanza, di guardia, d'advocatia, et simili altri
ministeriali, li quali sono feudi di natura impropria, et
per conseguente non giurisditionali.

Feudi impropriy

Et se pur sono alcune investiture, che concedono giurisd.ne
ad alcuno in qualche loco, et il mero, et misto imperio,
sono pochissime (parlando d'l'antiche vere, et autentiche)
et dimostrano, che l'altre investiture, ove non sono espresse
simili parole, non attribuiscono giurisd.ne alcuna; perche
vede, che quando si voleva conceder simil giurisd.ne civile
et criminale, ciò era solito dirsi nel tenore d'l'investi=
tura espressamente, & nominatamente; Et non essendo speci=
ficato, seguiva, che nessuna giurisd.ne era concessa, et per
conseguente che nessuno di quei tali infeudati poteva
essercitarla; essendo, che, come si ha dal transunto del
libro Lucifer, ~~nessuno potena~~ il quale è un memoriale
antiquo di uno Odorico Susana Canc.o dei Patri di quel tempo,
nessuno potena pretender giurisd.ne in civile, ò in criminale,
se non in quanto di special gratia, et privilegio del
Patriarca gli era conceduto.

La qual cosa si conferma anco col rescritto di Federico Imp. 1238
il quale in effetto contiene quanto è detto di sopra, dichiarando
più oltre, che a nessun modo potessero ingerirsi in giudicij cri=
minali coloro, che havevano concessione di beni in feudo
d'advocatia, et cum omni iure, conciosiache quelle parole
Cum omni iure, non importano altro, che le ragioni, et uti=
lità private, et particolari spettanti ad essi beni, et non
titolo alcuno di giurisdittione.

Dal modo ancora, et da la forma, che si teniva nel'investire, si pu...

comprender la qualità, et la diversità dei feudi, et de le ragioni, che si concedevano; perche quelle poche investiture, che hanno il mero, et misto imperio, tutte sono date co la spada nuda, et col vessillo in mano di colui, che s'investiva, in segno de la nobiltà del feudo, et de la potestà di giudicare, et di far sangue; oue le altre, che non contengono simile autorità di mero, et misto imperio, non sono anco concesse con simili solennità.

Giurisd. con il mero, et misto imp: investiti davano co la spada nuda in segno, et con il Vessillo

Sono oltra di queste molte investiture di semplice garrito, in virtù de le quali tutti essercitano pienamente il mero, et misto imperio, valendosi a l'interpretatione di questa parola in questo senso d'una dichiaratione del cl.mo m. Paolo Barbo Luogot. del 1491. 14. Nobre, et d'una certa fede già poco tempo da questi Giurisdicenti havuta à Graz, doue par, che si dica, che, sendo tratta questa voce garrito, da la lingua Tedesca, viene ad inferire ne la lingua nostra potestà di sangue. Ma se s'havesse à valersi de l'autorità di Tedeschi in questo fatto, si ha in contrario la fede di Goritia 8. ottobre 1580. de la quale s'attesta, che Garrito appresso di loro non è altro, che semplice giuriditione, cioè giuriditione civile solamente, et non criminale. oltradiche vi è la Constitutione de la Patria fatta nel Parlamento, doue intervengono tutti li Giurisdicenti così Prelati, come Castellani, et Comunità di essa Patria; ne la qual constitutione rub.ca 171. è dichiarito fino à che termine s'estende l'autorità, et giurisdittione di quelli, che hanno il garrito, il che è di condannare à la pena di £ 40. et non più oltre. La qual cosa è anco stata di recenti terminata per l'ill.mo cons.o di X. et Zonta 1566. 22. sett. essendo avocato fiscale il cl.mo S. Giustinian Giustiniano, contra i Formentini da Cividal di Friuli, quali hanno il garrito ne la villa di Cravoretto, et è deciso, che non possano assumersi maggior autorità di quello, che è statuito per la sudetta Constitutione de la Patria; annullando in oltre tutte le giudicature criminali fatte per essi Formentini in virtù del detto garrito, et quelle rimettendo al cl.mo Proveditor de Cividale, ne la giuriditione del quale è la detta villa di Cravoreto. Per il qual giudicio cessano tutte l'altre cose considerate, come di sopra, ne l'interpretatione del garrito.

Garrito

Garrito è semplice Giurisd. Civile

Vi sono poi anco alcune investiture con ragione di guardar, et custodir alcune feste, che si fanno in certi tempi de l'anno per le ville de la Patria; et queste anco è deciso per la sudetta Constitutione de la Patria che sorte di giurisdittione apportino,

che è

Giurisd. con i
si danano co
ngro, et con

Garz

Gamo è s
Civile